

Milano 17 Giugno 1997

ACCORDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ENTI PARITETICI LOMBARDI

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- **F.R.A.L. - Confartigianato** rappresentata dal Presidente Dott. Andrea Bonetti e dalla rispettiva delegazione composta dai Sigg. Ernesto Cabrini, Dario Visconti, Giorgio Merletti, Severo Gonella, Marino Bergamaschi, con l'assistenza del Segretario Generale Regionale Maurizio Covri e del Responsabile Sindacale Eugenio Valoroso;
- **C.N.A. Lombardia** rappresentata dal Vice Presidente Piero Mossi, con l'assistenza del Segretario Generale Regionale Romano Zannetti e del Responsabile Sindacale Bruno Veronelli;
- **C.L.A.A.I. regionale** rappresentata dal Presidente Carlo Perucconi, con l'assistenza del Segretario Generale Gabriele Lanfredini, del Vice Segretario Marco Accornero e dal Sig. Pasquale Maiocco;
- **C.A.S.A. regionale** rappresentata dal Presidente Luigi Colombini, con l'assistenza del Segretario generale Regionale Cav. Granantonio Negri e della Responsabile Sindacale Rosanna Balconi

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- **C.G.I.L. LOMBARDIA** rappresentata dal Segretario Generale Mario Agostinelli e dai Sigg. Cesare Cerea, Luciano Lupaccini, Marco Marras, Guido Cristini, Stefano Mele, Giorgio Roilo, Angelo Locatelli e Gerardo Galassi;
- **C.I.S.L. LOMBARDIA** rappresentata dal Segretario Generale Savino Pezzotta, dal Segretario Regionale Cesare Regenzi e dai Sigg. Bernardo Fenaroli, Stanislao Perego, Felice Corti, Franco Maggi, Luigi Restelli, Giovanni Donato;
- **U.I.L. LOMBARDIA** rappresentata dal Segretario Generale Walter Galbusera, dal Segretario Regionale Serafino Appugliese e dai Sigg. Vincenzo Fulghesu, Francesco Gullo, Michele Latorraca;

Premesso

che sulla base degli accordi interconfederali, nazionale del 21.7.1988 e regionale del 27.11.1989 e successive modifiche e integrazioni, è stato costituito in Lombardia un sistema di Enti Paritetici così strutturato:

- Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato - E.L.B.A., costituito il 5.3.1993 fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali e avente come scopo l'erogazione di prestazioni di servizi per le imprese artigiane ed i propri lavoratori concordate fra le organizzazioni artigiane e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, costituito il 5.3.1993 fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali e avente come scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane;
- Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia - F.A.C.L., costituito il 20.1.1992 dalle OO.AA. e avente come scopo la gestione delle risorse versate dalle imprese artigiane per le attività previste dall'accordo interconfederale 21.7.1988 al punto 1, primo e secondo comma;

che tali enti, pur dotati di autonomia giuridica e finanziaria, essendo stati costituiti sotto forma di libera associazione ai sensi del capo III°, titolo 2°, del Libro Primo del Codice Civile sono strettamente collegati fra di loro come struttura organicamente unitaria di attuazione degli accordi interconfederali citati;

Rilevato

che l'E.L.B.A. ha assunto di fatto un ruolo preminente all'interno degli enti paritetici, in quanto titolare della gestione tecnico amministrativa dei Fondi associati e dotato quindi di una propria struttura e di proprio personale che svolge anche l'attività di supporto agli altri enti;

che l'esperienza fin qui compiuta ha messo in rilievo come la sovrapposizione di funzioni fra i vari enti e Consigli di amministrazione rischia di togliere snellezza alle procedure ed efficienza alla gestione delle risorse;

Le parti,

convenendo sulla necessità di una riformulazione della struttura degli enti che, pur nella salvaguardia delle autonomie operative dei singoli Fondi, veda confluire gli stessi all'interno dell'E.L.B.A. come unica struttura giuridica, concordano quanto segue.

1. Modifica dello statuto dell'E.L.B.A.

Lo Statuto dell'E.L.B.A., modificato sulla base delle nuove funzioni assegnate, è sostituito dal nuovo testo allegato al presente accordo (allegato 1).

2. Istituzione dei Fondi all'interno dell'E.L.B.A.

All'interno dell'E.L.B.A. sono istituiti il "Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti" e il "Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia - F.A.C.L." dotati di autonomia funzionale nei limiti stabiliti dallo statuto dell'E.L.B.A. e dagli accordi istitutivi dei due Fondi che si allegano (allegato 2 e allegato 3).

3. Funzionamento dell'E.L.B.A. e dei Fondi

Il funzionamento dell'E.L.B.A. dei Fondi è disciplinato dai seguenti accordi che si allegano:

- Regolamento per il funzionamento dell'E.L.B.A. (Allegato 4);
- Accordo per le provvidenze e le procedure del "Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti" (Allegato 5);

4. Trasferimento delle funzioni all'E.L.B.A.

A far data dal 01.10.1997 le funzioni finora svolte dal "Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti" e dal "Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia - F.A.C.L." sono trasferite all'E.L.B.A. e svolte dallo stesso sulla base di quanto disposto dallo statuto, dagli accordi e dal regolamento qui allegati.

Di conseguenza saranno trasferite all'E.L.B.A. le risorse che alla stessa data risultino essere nella disponibilità delle due associazioni come sopra nominate.

I conti correnti e gli altri depositi accessi presso Istituti di Credito e Poste italiane saranno rispettivamente denominati " E.L.B.A. - Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti" e "E.L.B.A. - Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia - F.A.C.L."

Il contenuto di questo punto costituisce dichiarazione di volontà e autorizzazione delle OO.AA. e OO.SS. regionali, sia come parti sociali che come soci fondatori delle tre associazioni, al trasferimento delle funzioni e delle risorse indicate e impegna i consigli di amministrazione delle tre associazioni ad adottare tutte le deliberazioni che si rendessero necessarie per il loro perfezionamento.

5. Scioglimento dei Fondi

Entro il mese successivo al trasferimento delle risorse all'E.L.B.A. le OO.AA. e le OO.SS. regionali provvederanno alla convocazione delle assemblee straordinarie delle associazioni "Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti" e "Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia - F.A.C.L." per dare avvio alla procedura per lo scioglimento delle stesse.

6. Fondo Lombardo per la Formazione

Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente intesa verrà costituita una commissione paritetica tra le OO.AA. e OO.SS. regionali per realizzare uno studio di fattibilità che possa consentire l'eventuale inserimento del Fondo per la Formazione nell'ambito E.L.B.A.. Tale studio sarà sottoposto all'esame delle parti sociali entro e non oltre due mesi dalla costituzione della citata commissione.

7 Osservatorio regionale dell'artigianato

Nell'intento di individuare con il massimo anticipo possibile sia le dinamiche del comparto artigiano, articolato anche per settore merceologico, che le condizioni atte a favorirne lo sviluppo, le parti sottolineano l'utilità di un osservatorio regionale dell'artigianato.

Al fine di verificarne la praticabilità viene costituito un Comitato Tecnico Scientifico fra esperti scelti dalle OO.AA. e dalle OO.SS.. Il costo dello studio sarà sostenuto attingendo dal Fondo di Riserva dell'E.L.B.A..

NUOVO STATUTO DELL'ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO
(E.L.B.A.)

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita tra le organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato F.R.A.L.-Confartigianato, C.L.A.A.I., C.N.A., C.A.S.A. e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominata "ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO - E.L.B.A.". di seguito chiamata E.L.B.A..

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'E.L.B.A. non ha fini di lucro ed è finalizzato alla erogazione di prestazioni e servizi per le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dell'A.I. 21.7.1988 e dei loro lavoratori dipendenti concordati fra le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. In particolare l'E.L.B.A. provvederà alla gestione dei Fondi contrattualmente obbligatori costituiti al suo interno mediante accordi fra le Organizzazioni Fondatrici, intendendosi per esse le Confederazioni e le loro federazioni di categoria.
Potrà inoltre svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le Organizzazioni di cui sopra
3. Per l'attuazione degli scopi sopra definiti potrà essere adottato apposito Regolamento che dovrà essere predisposto congiuntamente dai soci fondatori..

Art. 3 - Sede e durata

1. L'E.L.B.A. ha durata illimitata e sede in Milano. Potrà istituire con apposita regolamentazione, e previo accordo fra le Organizzazioni Fondatrici, strutture di uffici periferiche.

Art. 4 - Soci Fondatori

1. Sono Soci Fondatori le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato e dei Sindacati dei Lavoratori indicate nell'art. 1.

Art. 5 - Recesso del socio

1. La cessazione della qualità di socio fondatore si verifica mediante disdetta dell'A.I. nazionale del 21/7/88 e degli A.I. regionali del 27/11/89 e del 9/2/92 e successivi, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. In ogni caso i soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale contributo versato, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'E.L.B.A.

Art. 6 - Fondo comune

1. Il fondo comune è costituito dagli eventuali contributi degli associati e di enti e istituzioni pubbliche e private, dagli interessi e altri proventi maturati anche sui Fondi gestiti dall'E.L.B.A. e dai beni acquistati con il predetto fondo.
Non fanno invece parte del fondo comune le somme versate dalle imprese, ed eventualmente dai lavoratori, nei Fondi istituiti all'interno dell'E.L.B.A. sulla base dei Contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro o di appositi accordi sindacali e i contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi dei Fondi. Le suddette risorse saranno quindi contabilizzate in appositi capitoli di bilancio.
2. L'E.L.B.A. risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 C.C. con il fondo comune. I creditori dell'E.L.B.A. hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 C.C.

Art. 7 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'E.L.B.A.:
 - - il Consiglio di Amministrazione
 - - il Comitato Esecutivo
 - - Il Presidente
 - - Il Vice Presidente
 - - il Collegio dei Revisori
 - - i Comitati dei Fondi.

Art. 8 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 24 membri espressi in numero di 12 dalle OO.AA. e in numero di 12 dalle OO.SS., congiuntamente nominati dalle rispettive parti sociali regionali.
2. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Essendo la nomina di un componente a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessa dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
3. Ogni amministratore ha diritto ad un voto e può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Consiglio da altro componente.
4. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio potrà delegare parte delle sue attribuzioni al Comitato Esecutivo, oltre a quelle indicate al successivo art. 10.
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare il responsabile operativo dell'E.L.B.A. senza diritto di voto.

Art. 9 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente e il Vice Presidente ritengano necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione, sono fatte mediante avviso da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci fondatori almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica (o con altri mezzi equipollenti), contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno 48 ore prima della riunione.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le riunioni sono presiedute dal consigliere presente più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno 20 dei componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno 4/5 dei consiglieri presenti in proprio o per delega.
5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere redatto verbale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione anche nella seduta successiva.

Art. 10 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da otto membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti: quattro membri su designazione congiunta dei soci FRAL-Confartigianato, CNA Lombardia, CASA, CLAAI e i restanti quattro su indicazione congiunta dei soci CGIL, CISL, UIL. Il Comitato Esecutivo resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Al Comitato Esecutivo è delegata la gestione ordinaria dell'ente, nell'ambito dei programmi e delle linee direttive approvati dal Consiglio di Amministrazione, oltre ad altre materie eventualmente individuate dal Consiglio. Restano in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - l'approvazione del bilancio e del bilancio preventivo
 - la individuazione delle linee strategiche e del programma di attività dell'ente;
 - la determinazione della pianta organica, l'assunzione del responsabile operativo e degli altri dipendenti, determinandone le funzioni e il trattamento economico.

3. Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma almeno una volta al mese e ogni qualvolta lo richiedano almeno due componenti. I componenti il Comitato Esecutivo possono farsi rappresentare da altri componenti, rilasciando delega scritta. Le riunioni sono valide con la presenza, in proprio o per delega, di tutti i componenti e le decisioni sono assunte all'unanimità. Qualora non sia possibile deliberare su un argomento all'ordine del giorno lo stesso verrà riesaminato in una successiva riunione del Comitato Esecutivo; permanendo l'impossibilità di deliberare, l'argomento sarà messo all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione.
4. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, con diritto di voto, il Presidente e il Vice Presidente qualora non ne siano già componenti. Può inoltre partecipare il responsabile operativo dell'Ente senza diritto di voto.
5. Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene redatto un verbale sottoscritto dai componenti presenti alla riunione.

Art. 11 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente su designazione dei soci FRAL-CONFARTIGIANATO, CNA LOMBARDIA, CASA, CLAAI, ed il Vice Presidente su designazione dei soci CGIL, CISL, UIL. Essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio medesimo.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'E.L.B.A. e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente e il Vice Presidente sovrintendono al funzionamento dell'Ente e svolgono ogni altro compito che venga loro attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.
5. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 12 - Rimborsi spese e compensi

1. I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del proprio incarico su decisione del Consiglio.
2. I compensi per il funzionamento degli organi e l'eventuale rimborso spese ai soci fondatori saranno stabiliti mediante accordo fra questi ultimi.

Art. 13 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica due anni.
2. Il Presidente deve essere scelto di comune accordo dai soci fondatori fra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle OO.AA. e un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle OO.SS..
3. All'atto della nomina viene stabilito il compenso dei componenti il Collegio, secondo le indicazioni concordate dai soci fondatori.
4. Per quanto compatibile, si applica al Collegio dei Revisori il disposto degli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile.

Art. 14 - Deliberazioni

1. Gli organi dell'E.L.B.A. non possono assumere deliberazioni in contrasto con lo Statuto, il Regolamento e con gli accordi citati dall'art. 5, ovvero con gli eventuali accordi modificativi o attuativi di quelli.

Art. 15 - Comitati dei Fondi

1. Per ogni Fondo istituito all'interno dell'E.L.B.A. a norma dell'art. 2, secondo comma, del presente Statuto viene istituito un Comitato.
2. La composizione e le regole di funzionamento dei Comitati sono determinati dagli accordi sindacali che istituiscono i Fondi all'interno dell'E.L.B.A.
3. I Presidenti dei Comitati dei Fondi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. senza diritto di voto, qualora non ne siano già componenti.

Art. 16 - Compiti dei Comitati dei Fondi

1. I Comitati dei Fondi provvedono alla destinazione delle risorse accantonate nei rispettivi Fondi nell'ambito di quanto disposto dagli accordi stipulati dalle organizzazioni di cui all'art. 1 e dagli accordi che istituiscono i Fondi.

In particolare provvedono:

- a deliberare sulle domande di ammissione alle provvidenze;
- a deliberare l'erogazione delle somme a carico dei Fondi.

Art. 17 - Gestione dei Fondi

1. Fermo restando quanto indicato all'articolo precedente, la gestione dei Fondi spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dai regolamenti e dalle procedure.

2. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..

Art. 18 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio dell'esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, e la relazione sull'attività dell'ente entro il primo semestre dell'anno successivo e ne invia copia ai soci fondatori.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di previsione dell'esercizio, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli accordi fra i soci fondatori.

Art. 19 - Avanzi di gestione

1. Gli avanzi di gestione dell'esercizio, determinati dopo le eventuali destinazioni a riserva, saranno utilizzati negli esercizi successivi per il conseguimento degli scopi dell'E.L.B.A..

Art. 20 - Scioglimento

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l'ente si scioglie in caso di disdetta degli accordi di cui all'art. 5 da parte delle OO.AA. e/o delle OO.SS. regionali.

2. In caso di scioglimento il Consiglio di Amministrazione, convocato in seduta straordinaria, provvederà alla nomina di tre liquidatori, dei quali due designati rispettivamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. regionali che risultino essere soci fondatori al momento dello scioglimento, ed uno designato di comune accordo o, in sua mancanza, dal Presidente del tribunale di Milano.

Per la validità delle deliberazioni in materia di procedure di liquidazione è necessario il voto favorevole di almeno i 4/5 dei consiglieri in carica.

3. Il Consiglio di Amministrazione determinerà all'atto della messa in liquidazione i compiti dei liquidatori.

4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane e dei loro dipendenti della Lombardia su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS.

Art. 21 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di accordi interconfederali nazionali e regionali ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

Art. 22 - Modifiche dello statuto

1. Il presente statuto sostituisce quello approvato il 5.3.1993 e potrà essere modificato mediante accordo fra i soci fondatori.

Art. 23 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Tribunale di Milano.

**ISTITUZIONE ALL'INTERNO DELL'E.L.B.A. DEL
FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA' DELLE IMPRESE
ARTIGIANE E DEI LORO DIPENDENTI**

Art. 1 - Istituzione

1. Su iniziativa delle organizzazioni regionali lombarde dell'artigianato FRAL-CONFARTIGIANATO, CNA LOMBARDIA, CASA, CLAAI (OO.AA.) e le organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL (OO.SS.) è istituito il "Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti" (di seguito chiamato "Fondo").
2. Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'artigianato - E.L.B.A. secondo quanto previsto dal presente accordo e dalla statuto dell'E.L.B.A..

Art. 2 - Scopi del Fondo

1. Il Fondo è istituito in attuazione dell'Accordo interconfederale 21.7.1988 e successive modificazioni e degli Accordi interconfederali della regione Lombardia del 27.11.1989 e del 7.2.1992, ed opera allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane.
2. Il Fondo, anche al fine di evitare la riduzione di personale, provvede ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività nei casi di crisi congiunturale o in conseguenza di eventi di carattere eccezionale derivanti da fattori esterni all'impresa.
3. Il Fondo provvede inoltre ad erogare provvidenze per gli imprenditori artigiani e per il sostegno all'impresa con le seguenti finalità:
 - il ripristino del ciclo produttivo a seguito degli eventi di carattere eccezionale indicati nel comma precedente;
 - riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovuta a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
 - servizi reali all'impresa.
4. Il Fondo potrà erogare ulteriori provvidenze o interventi a favore dei lavoratori e delle imprese che saranno concordate tra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.
5. Le modalità di attuazione degli scopi saranno definite nel Regolamento dell'E.L.B.A.

Art. 3 - Risorse del Fondo

1. Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:
 - a) dalla contribuzione a carico delle imprese iscritte;
 - b) dalla eventuale contribuzione a carico dei dipendenti delle imprese;
 - c) da contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.I contributi di cui ai punti a) e b) sono determinati dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.
2. Le risorse indicate al comma precedente non fanno parte del fondo comune dell'E.L.B.A.. Le stesse, saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi.

Art. 4 - Iscritti

1. In ottemperanza ai punti 6 e 15 dell'accordo interconfederale 21.7.1988, le imprese rientranti nei settori coperti da CCNL stipulati fra le OO.AA. e le OO.SS. nazionali e dai successivi accordi anche regionali, ad esclusione dell'edilizia e dell'autotrasporto - sono tenute ad iscriversi al Fondo, indipendentemente dai limiti dimensionali delle stesse.

Art. 5 - Cessazione dell'iscrizione

1. L'iscrizione al Fondo cessa con:
 - a) lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
 - b) la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa iscritta;
 - c) la cessazione dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti subordinati dell'impresa.
2. In caso di cessazione dell'iscrizione gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi versati. L'impresa avrà in ogni caso diritto alle provvidenze previste dall'art. 2 fino al termine dell'anno solare per il quale è stato effettuato il versamento.
Resta fermo il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla iscrizione al Fondo.

Art. 6 - Beneficiari

1. Sono beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 2 gli imprenditori iscritti e i loro dipendenti, esclusi i lavoratori a domicilio, quando si verificano le condizioni previste dal presente accordo e/o dal Regolamento.

Art. 7 - Comitato

1. Il Comitato del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti (Comitato) provvede alla destinazione delle risorse accantonate nel Fondo e ne autorizza l'utilizzo nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 2 e dal Regolamento dell'E.L.B.A..
2. In particolare il comitato provvede a deliberare sulle domande di ammissione alle provvidenze.
3. Fino a diversa determinazione delle OO.AA. e delle OO.SS. regionali, le funzioni del Comitato sono assegnate al Comitato Esecutivo dell'E.L.B.A.

Art. 8 - Gestione del Fondo

1. Fermo restando quanto indicato nei primi due commi dell'articolo precedente, la gestione delle risorse che costituiscono il Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dal regolamento e dalle procedure.
2. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..
3. Il Fondo concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.. Mediante accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tale scopo.

Art. 9 - Rendiconto annuale

1. Successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale dell'E.L.B.A. il Comitato approva il rendiconto riguardante le risorse affluite nel Fondo e l'utilizzo delle stesse.
2. Il Comitato redige inoltre la relazione sul Fondo che sarà allegata al bilancio dell'E.L.B.A..
3. Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio saranno utilizzate nell'esercizio successivo per il conseguimento degli scopi del Fondo, secondo quanto previsto dal regolamento e dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Art. 10 - Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia agli accordi interconfederali nazionali e regionali e allo statuto dell'E.L.B.A.

ISTITUZIONE ALL'INTERNO DELL'E.L.B.A. DEL FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA

Art. 1 - Istituzione

1. Su iniziativa delle organizzazioni regionali lombarde dell'artigianato FRAL-CONFARTIGIANATO, CNA LOMBARDIA, CASA, CLAAI (OO.AA.) E' istituito il "Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia - F.A.C.L." (di seguito chiamato "Fondo").
2. Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'artigianato - E.L.B.A. secondo quanto previsto dal presente accordo e dalla statuto dell'E.L.B.A..

Art. 2 - Scopi del Fondo

1. Il Fondo è istituito in attuazione dell'Accordo interconfederale 21.7.1988 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale della regione Lombardia del 27.11.1989 e successive modificazioni e si propone quale scopo la destinazione delle risorse versate dalle imprese artigiane per le attività previste:
 - a) dall'accordo interconfederale 21.7.1988 al punto 1, primo comma (attività della rappresentanza di bacino e secondo comma (attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali) ;
 - b) dall'accordo interconfederale 3.9.1996 all'art. 4, punto 11 e seguenti.
2. Le modalità di attuazione degli scopi saranno definite dal Regolamento dell'E.L.B.A.

Art. 3 - Risorse del Fondo

1. Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:
 - a) da quanto versato dalle imprese a norma degli accordi richiamati nel precedente articolo;
 - b) da contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.
2. Le risorse indicate al comma precedente non fanno parte del fondo comune dell'E.L.B.A.. Le stesse, saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi.

Art. 4 - Comitato

1. Il Comitato del Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia (Comitato) è composto dai presidenti regionali delle quattro OO.AA. o da loro delegati.
2. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente più anziano di età.
3. La convocazione del Comitato è fatta dal Presidente o su richiesta scritta di almeno uno dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti dei membri del Comitato in carica e saranno fatte constare da verbali sottoscritti da tutti i membri.
5. Il Comitato dura in carica due anni.

Art. 5 - Compiti del Comitato

1. Il Comitato delibera in ordine alla destinazione e delle risorse accantonate nel Fondo nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 2 e dal Regolamento dell'E.L.B.A..


Art. 6 - Gestione del Fondo

1. Fermo restando quanto indicato nell'articolo precedente, la gestione delle risorse del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle risorse nei termini previsti dal regolamento e dagli accordi sindacali.

2. Le risorse di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 saranno gestite con contabilità separata.
3. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..
4. Il Fondo concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.. Mediante accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tale scopo.

Art. 7 - Rendiconto annuale

1. Successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale dell'E.L.B.A. il Comitato approva il rendiconto riguardante le risorse affluite nel Fondo e l'utilizzo delle stesse.
2. Il Comitato redige inoltre la relazione sul Fondo che sarà allegata al bilancio dell'E.L.B.A..
3. Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio saranno utilizzate nell'esercizio successivo per il conseguimento degli scopi del Fondo, secondo quanto previsto dal regolamento e dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.



[Handwritten signature]

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.L.B.A.

CAPITOLO I

COMITATI PARITETICI TERRITORIALI

Art. 1 - Costituzione e norme per il funzionamento dei Comitati

1. Allo scopo di favorire il decentramento delle funzioni e la partecipazione del livello territoriale alla gestione dell'E.L.B.A., in corrispondenza di ciascuno dei bacini individuati a norma dell'art. 13 dell'accordo regionale 27.11.1989 viene istituito il Comitato Paritetico Territoriale E.L.B.A..
2. I membri del Comitato sono indicati per metà dalle OO.AA. presenti nel bacino e per l'altra metà dalle OO.SS. del bacino. Il rinnovo dei rappresentanti avviene, con identiche modalità, in coincidenza con quello del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..
3. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza dei 3/4 dei componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti in proprio o per delega.
4. Il Comitato è costituito mediante accordo sindacale fra le OO.AA. e le OO.SS. territorialmente competenti. Tale accordo potrà regolare, salvo quanto sopra previsto, le modalità di funzionamento del Comitato. Per quanto eventualmente non disciplinato dall'accordo sindacale territoriale si applicano le norme previste per il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..
Prevvia intesa con le OO.AA. e OO.SS. regionali tale accordo potrà:
 - assegnare le funzioni del Comitato Paritetico ad altre strutture paritetiche costituite fra le parti sociali territoriali;
 - individuare livelli territoriali per il Comitato diversi dal bacino.

Art. 2 - Compiti del Comitato

1. Il Comitato ha il compito di:
 - a. esaminare le domande di erogazione delle provvidenze del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti provenienti dalle imprese, operanti nel bacino territoriale di competenza, e dai loro dipendenti;
 - b. fornire parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sulle rateazioni richieste ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
 - c. predisporre iniziative per diffondere e migliorare la conoscenza dell'E.L.B.A. e favorire il versamento da parte delle imprese ai Fondi gestiti dall'E.L.B.A.;
 - d. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. per il miglioramento della funzionalità dell'ente;
 - e. inoltrare alle parti sociali regionali proposte di nuove provvidenze regionali del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti.

CAPITOLO II

FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI LORO DIPENDENTI

Art. 3 - Disposizioni generali

1. Il presente capitolo contiene norme per il funzionamento del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, istituito all'interno dell'E.L.B.A. in applicazione dell'Accordo Interconfederale del 21.7.88 e regionale del 7.2.92.
2. Le norme contenute nel presente capitolo si applicano a tutti gli iscritti al Fondo.

Art. 4 - Cause di intervento del Fondo

1. Il Fondo è finalizzato alla erogazione di provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità.
2. Il Fondo è finalizzato inoltre alla erogazione di provvidenze a favore delle imprese artigiane anche allo scopo di promuoverne e sostenerne lo sviluppo.

Art. 5 - Condizioni generali e particolari per l'intervento del Fondo

1. Possono richiedere le prestazioni le aziende iscritte al Fondo.
L'iscrizione al Fondo decorre dalla data del primo versamento che dovrà comprendere, oltre alla quota del periodo di competenza, anche le quote relative ai tre versamenti precedenti per i quali sussisteva l'obbligo a carico dell'impresa. In questa ultima ipotesi la decorrenza delle prestazioni inizierà decorsi tre mesi dalla iscrizione.
2. Il diritto all'intervento è inoltre subordinato al fatto che:
 - a) nel momento in cui si verificano le condizioni per usufruire delle provvidenze, l'impresa permanga iscritta al Fondo ed abbia effettuato gli ultimi tre versamenti alle scadenze fissate dagli accordi sindacali regionali.
In caso di ritardi dei versamenti successivi al primo, all'impresa sarà inibito l'accesso alle prestazioni per un periodo di tempo pari al ritardo con un massimo di due mesi;
 - b) abbia effettuato, prima dell'erogazione della provvidenza, gli ultimi tre versamenti al F.A.C.L., se dovuti: a tal fine l'azienda alleggerà alla domanda apposita dichiarazione.
3. L'iscrizione presuppone e comporta la conoscenza da parte dell'interessato delle norme del presente Regolamento, dell'accordo istitutivo del Fondo e dello Statuto dell'E.L.B.A., nonché di quelle nazionali e regionali collettive che stabiliscono l'entità dei contributi dovuti e l'incondizionata accettazione di esse nonché delle loro successive variazioni.

Art. 6 - Versamento dei contributi

1. Il versamento dei contributi al Fondo è effettuato dalle imprese di cui all'art. 4 dell'accordo istitutivo del Fondo nella misura concordata dalle organizzazioni di cui all'art. 1 del medesimo accordo, alla data del 20 marzo di ciascun anno. L'importo versato è quello al netto dei contributi previdenziali da corrispondere all'INPS per la quota relativa alle prestazioni ai lavoratori.
2. Il calcolo dei contributi va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal fine non si computano:
 - i lavoratori a domicilio;
 - i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.
3. In caso di assunzione del primo dipendente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 punto 2 dell'accordo istitutivo del Fondo, le imprese che intendono accedere alle provvidenze per l'anno corrente debbono effettuare il versamento di competenza entro il mese successivo alla data della assunzione.
4. Le modalità del versamento dei contributi e della compilazione e trasmissione delle notizie ritenute necessarie sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..

Art. 7 - Rateazioni

1. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., previo parere del Comitato Paritetico Territoriale, di concedere, su motivata richiesta, dilazioni o rateazioni non superiori a 12 mesi nel pagamento dei contributi dovuti, stabilendone le condizioni e le modalità.

1a. Le rateazioni potranno essere concesse alle imprese che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- abbiano ottenuto la rateazione dei contributi dovuti agli istituti previdenziali;
- abbiano in corso contratti di solidarietà o sospensione dal lavoro;
- abbiano subito un evento eccezionale.

La domanda va inoltrata almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento.

In caso di accoglimento della richiesta l'impresa è considerata in regola con i versamenti a decorrere dalla data di richiesta di dilazione.

In caso di rigetto dell'istanza, l'impresa per essere in regola con il versamento, è tenuta al pagamento di quanto dovuto entro la normale scadenza o comunque entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione se successiva alla scadenza.

1b. Le imprese che intendono iscriversi possono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. per ottenere le rateazioni degli arretrati. In ogni caso le prestazioni decorreranno dal terzo mese successivo al versamento dell'ultima rata.

Art. 8 - Ripartizione dei versamenti e delle spese

1. Le entrate di cui all'art 6 punto 1 sono ripartite nei seguenti capitoli di bilancio:

- a) "Contributo al Fondo Nazionale", le somme destinate al Fondo Nazionale;
- b) "Fondo sostegno al reddito dei lavoratori" da utilizzare per gli interventi di cui all'art. 4 punto 1, il 78,3% delle entrate al netto delle somme di cui al punto a);
- c) "Fondo sostegno al reddito delle imprese" da utilizzare per gli interventi di cui all'art. 4 punto 2, il 21,7% delle entrate al netto delle somme di cui al punto a).

Si dà atto che le percentuali indicate ai punti b) e c) corrispondono a quelle dell'A.I. 21.7.88 - rispettivamente pari all'80% e al 20% - calcolate sugli importi al lordo dei contributi previdenziali attualmente in vigore.

Le risorse da destinare alle spese di gestione dell'E.L.B.A., determinate così come previsto dall'art.8 punto 3 dell'accordo istitutivo del Fondo, saranno trimestralmente imputate ai capitoli di cui ai punti b) e c) precedenti con la stessa percentuale ivi indicata.

Art. 9 - Provvidenze

1. L'elenco delle provvidenze di cui all'art. 4, la durata e la misura delle stesse, nonché le relative procedure sono determinate mediante accordo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 1 dell'Accordo istitutivo del Fondo.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. che comportino sostanziale modifica delle procedure di riscossione dei contributi o di erogazione delle provvidenze saranno adottate previo parere favorevole delle organizzazioni di cui all'art. 1 dell'accordo istitutivo del Fondo.

Art. 10 - Domande ed erogazione delle provvidenze

1. Per ottenere l'erogazione delle somme a carico del Fondo gli interessati, in base alle procedure di cui all'art. 9 punto 1, al verificarsi degli eventi ammessi a contributo debbono presentare apposita domanda all'E.L.B.A., inoltrandola esclusivamente per il tramite di uno sportello territoriale che ne rilascerà ricevuta. Qualora le procedure non prevedano termini diversi, il termine massimo per l'inoltro della domanda, da considerarsi essenziale ad ogni e qualsiasi effetto, è determinato nei due mesi successivi all'ultimo giorno del trimestre solare nel corso del quale si sono verificate le condizioni per usufruire delle provvidenze.

2. Le domande sono inoltrate dallo sportello che le ha ricevute al competente Comitato Paritetico Territoriale, ove costituito, che decide sulla loro conformità all'accordo di cui all'art. 9, punto 1 e ai criteri eventualmente deliberati dal Comitato Esecutivo dell'E.L.B.A.. Qualora i voti favorevoli alla

conformità non raggiungano il quorum previsto dall'art 1 le domande si intendono respinte: in questo caso ne dovranno essere indicati i motivi e ciascun componente del Comitato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Comitato Esecutivo dell'E.L.B.A.. Nel caso di incompletezza della documentazione e/o inosservanza delle procedure sindacali, il Comitato Paritetico chiederà, tramite lo sportello, alle imprese la integrazione delle stesse assegnando un termine per il completamento. Le domande, corredate dalla decisione del Comitato, sono quindi inoltrate alla sede centrale dell'E.L.B.A. per il tramite dello sportello che le ha ricevute.

3. Nel caso in cui il Comitato Paritetico non si riunisca per l'esame delle domande nei venti giorni successivi alla loro presentazione agli sportelli, l'esame delle stesse sarà effettuato direttamente dal Comitato Esecutivo dell'E.L.B.A..
4. Il Comitato Esecutivo dell'E.L.B.A., entro 20 giorni dal ricevimento delle domande, previa facoltà di verifica, delibera complessivamente sulle domande di provvidenze. Il Comitato Esecutivo procederà all'esame delle singole domande nei casi previsti dai precedenti punti 2 (riesame su richiesta di un componente del Comitato Paritetico Territoriale) e 3 (mancato esame da parte del Comitato Paritetico Territoriale), in caso di mancata costituzione del Comitato Paritetico Territoriale e, in ogni caso, quando ne faccia espressa richiesta un componente del Comitato Esecutivo: a tale scopo le domande saranno messe a disposizione dei componenti il Comitato, nella sede dell'E.L.B.A., almeno due giorni prima della riunione del Comitato stesso. Le decisioni del Comitato Esecutivo verranno trasmesse al soggetto che ha inoltrato la domanda e per conoscenza allo sportello territoriale.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di procedere alla verifica delle prestazioni erogate. Ferma restando la possibilità di deliberare singole verifiche in presenza di fondati motivi, il Consiglio di Amministrazione predispose un sistema permanente di controllo, deliberando i criteri con i quali individuare, a campione ed in modo casuale, le prestazioni da sottoporre a verifica e indicando le persone che dovranno procedere all'accertamento, anche mediante accesso presso i richiedenti le prestazioni. Nell'accertamento dovrà essere coinvolto il Comitato Paritetico Territoriale, ove costituito, e l'elenco delle pratiche da accertare sarà preventivamente trasmesso agli sportelli che le hanno ricevute.
6. Allo scopo di garantire il massimo di omogeneità in tutto il territorio regionale nell'esame delle domande il Comitato Esecutivo delibererà una serie di criteri ai quali i Comitati Paritetici Territoriali sono tenuti a conformarsi. Per le medesime finalità il Comitato Esecutivo procederà all'esame delle singole domande per i primi 6 mesi dalla attivazione dei Comitati Paritetici Territoriali.
7. Le erogazioni del Fondo Regionale hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate nel limite delle sue disponibilità stanziare ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto dai punti 12 e 13 dell'Accordo Interconfederale 21.7.88.
8. Salvo quanto diversamente previsto, le provvidenze verranno erogate materialmente in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrenza della somma stanziata nel trimestre, pari ad un quarto dello stanziamento annuale. Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Comitato Esecutivo informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dell'accordo istitutivo del Fondo perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta. Nel caso di avanzi delle risorse stanziare per le varie provvidenze, questi saranno portati a copertura degli eventi dei periodi infrannuali successivi.

Art. 11 - Controversie

1. Contro le decisioni del Comitato Esecutivo può essere inoltrato ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento, al Collegio dei garanti che decide insindacabilmente.
2. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri, dei quali uno indicato congiuntamente dalle OO.AA. regionali, uno indicato congiuntamente dalle OO.SS regionali ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo fra persone esperte in materie giuridiche.
3. Gli organi dell'E.L.B.A. sono tenuti a dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti, qualora le stesse siano accettate dal ricorrente.

CAPITOLO III

FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA

Art. 12 - Disposizioni generali

1. Il presente capitolo contiene le norme per il funzionamento del Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia - F.A.C.L., costituito all'interno dell'E.L.B.A. in applicazione dell'accordo interconfederale nazionale 21.7.1988 e dell'accordo interconfederale regionale del 27.11.1989.

Art. 13 - Versamenti

1. A decorrere dall'anno 1998, i versamenti di cui all'art. 2 dell'accordo istitutivo del F.A.C.L. saranno effettuati entro il 20 marzo di ciascun anno.
2. Il calcolo dei contributi va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal fine non si computano:
 - i lavoratori a domicilio;
 - i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.

Art. 14 - Attribuzione delle risorse ai conti di bacino

1. Entro il 15 di ogni mese l'E.L.B.A. provvede alla ripartizione degli accantonamenti effettuati dalle imprese, e accreditati dalla banca entro la fine del mese precedente, fra i vari bacini sulla base della collocazione territoriale delle imprese.
2. **RAPPRESENTANZA SINDACALE DI BACINO.**
Le quote attribuite ad ogni bacino, al netto delle eventuali spese di riscossione e del contributo per le spese di funzionamento dell'E.L.B.A., verranno contabilizzate in separati conti come segue:
 - a) il 16,7% delle stesse in un conto intestato "Attività congiunte" e relativo alle attività di cui al punto 1), 2° comma, dell'A.I. 21/7/1988;
 - b) il restante 83,3% in un conto intestato "Rappresentanze Sindacali di Bacino" e relativo alle attività di cui al punto 1), 1° comma, dell'A.I. 21/7/1988.
3. **RAPPRESENTANZA TERRITORIALE PER LA SICUREZZA.**
Le quote attribuite ad ogni bacino, al netto delle eventuali spese di riscossione e del contributo per le spese di funzionamento dell'E.L.B.A., verranno contabilizzate in separati conti come segue:
 - a) il 20% delle stesse in un conto intestato "Programmi congiunti" e relativo alle attività di cui al punto 4.12 dell'A.I. 3.9.1996;
 - b) il restante 80% in un conto intestato "Rappresentanza territoriale per la sicurezza" e relativo alle attività di cui al punto 4.1 dell'A.I. 3.9.1996.
4. Nel caso in cui le OO.AA e le OO.SS dovessero concordare criteri di ripartizione fra i bacini diversi dalla provenienza territoriale, gli stessi dovranno essere comunicati all'E.L.B.A..

Art. 15 - Rendiconti

1. L'E.L.B.A. provvederà a mettere a disposizione del F.A.C.L. e delle OO.AA. stipulanti i dati di rendiconto mensili. Provvederà inoltre all'invio del rendiconto semestrali alle organizzazioni nazionali e regionali CGIL-CISL-UIL e Confartigianato-CNA-CASA-CLAAI, previa convalida dello stesso da parte del Comitato del F.A.C.L.
2. Qualora ciò fosse rilevabile dai dati relativi alle imprese versanti le quote attribuite ad ogni bacino nel rendiconto semestrale verranno ulteriormente suddivise sulla base del settore merceologico di appartenenza delle imprese, individuato dal CCNL applicabile alle varie imprese.

Art. 16 - Erogazione delle risorse


1. In base a quanto convenuto nell'Accordo per l'erogazione delle risorse alla rappresentanza sindacale di bacino e alla rappresentanza territoriale per la sicurezza (Allegato A), l'E.L.B.A. provvederà - previa decisione del Comitato del F.A.C.L. - ad accreditare alla fine di ogni trimestre ai Fondi Regionali per la rappresentanza sindacale di bacino e per la rappresentanza territoriale per la sicurezza della CGIL, CISL e UIL le risorse accantonate alla stessa data sui conti di cui al precedente art. 14, punto 2, lettera b) e punto 3, lettera b), corredando la comunicazione dell'avvenuto accredito con i prospetti indicati nel citato accordo.
2. Con le medesime scadenze e modalità si provvederà alla canalizzazione delle risorse accantonate sui conti di cui all'art. 14, punto 2, lettera a) e punto 3, lettera a), secondo quanto previsto dall'Accordo per l'erogazione delle risorse per le attività congiunte di bacino e per i programmi congiunti (Allegato B).

Art.17 - Contributo alle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.

1. Il F.A.C.L. concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.. Mediante accordo fra le OO. AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tale scopo.
2. Alla fine di ogni trimestre il Comitato del F.A.C.L. autorizza il trasferimento all'E.L.B.A. del contributo per il funzionamento dell'Ente relativo al trimestre scaduto.

Art. 18 - Funzioni di controllo delle OO.SS.

1. Allo scopo di consentire a CGIL-CISL-UIL regionali il più ampio controllo ad esse attribuito dagli A.I. 21.7.1988 e 3.9.1996, si conviene che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 15, i componenti del Comitato Esecutivo indicati dalle OO.SS. abbiano accesso a tutta la documentazione attinente la gestione del Fondo, con ampia facoltà di verifica.



Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.

CAPITOLO IV

STRUTTURA E BILANCIO DELL'E.L.B.A.

Art. 19 - Sportelli E.L.B.A.

1. Avendo attualmente l'E.L.B.A. un'unica struttura amministrativa in Milano, ed essendo in questa fase troppo oneroso dotare l'ente di proprie strutture decentrate, nell'intento di rendere più agevoli i rapporti con le imprese ed i lavoratori che sono interessati dai Fondi e dalle altre attività gestite, l'E.L.B.A. si dota di una rete di sportelli territoriali utilizzando mediante apposite convenzioni:
 - a) strutture di enti e/o società promosse o collegate alle organizzazioni artigiane socie dell'E.L.B.A.. Al fine di evitare rapporti con una molteplicità di soggetti verranno stipulate convenzioni con le OO.AA regionali o con enti e/o società da esse promosse o collegate che facciano da capofila di reti di sportelli territoriali (Allegato C).
 - b) strutture territoriali individuate mediante accordo sindacale fra tutte le OO.AA. e le OO.SS. presenti nel bacino (allegato D).Le parti si incontreranno entro il 31.12.1998 per determinare la collocazione degli sportelli nei territori nei quali, entro il 30.6.1998 non sia stato sottoscritto l'accordo di cui alla lettera b), che tenga conto del principio della bilateralità.
2. Presso gli sportelli potranno rivolgersi gratuitamente sia le imprese che i lavoratori interessati alle prestazioni dell'E.L.B.A. per assumere le necessarie informazioni, ricevere materiali, presentare documenti. La documentazione si intende pervenuta all'E.L.B.A. al momento della presentazione agli sportelli, che ne rilasceranno ricevuta.
3. Al fine di ottimizzare il lavoro degli sportelli e i rapporti con la sede centrale dell'E.L.B.A. il Consiglio di Amministrazione doterà gli sportelli delle necessarie strutture informatiche.
4. A fronte degli impegni assunti e al rimborso forfettario di tutte le spese, l'E.L.B.A. corrisponderà alle strutture di cui al punto 1 a) e 1 b) un compenso nella misura determinata mediante accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Art. 20 - Spese di gestione E.L.B.A.

1. Allo scopo di garantire il massimo raggiungimento dei fini istituzionali, le spese relative alla gestione dell'E.L.B.A. dovranno essere contenute entro limiti prefissati determinati mediante accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.


CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Modifiche al regolamento

1. Il capitolo II del presente Regolamento sostituisce il Regolamento del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti approvato il 23.9.1994.
2. Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate mediante accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Art. 22 - Oneri aggiuntivi

1. Tutto quanto convenuto nel presente regolamento non dovrà comportare in ogni caso per il l'E.L.B.A., per le OO.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, né diretti né indiretti, rispetto a quanto previsto dagli A.I. 21.7.1988 e 3.9.1996.



[Handwritten signatures and initials]

REGOLAMENTO E.L.B.A. - Allegato A)

**ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
DI BACINO E ALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE PER LA SICUREZZA.**

FRAL CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA, CASA (OO.AA.)

E

CGIL, CISL, UIL (OO.SS.)

PREMESSO CHE

- l'Accordo Interconfederale nazionale 21.7.1988 istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regola, con apposito protocollo, il fondo regionale per le attività della rappresentanza sindacale di bacino e per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l'Accordo Interconfederale 3.9.1996 istituisce rappresentanti territoriali per la sicurezza e regola il finanziamento dell'attività della rappresentanza territoriale per la sicurezza e dei programmi congiunti;
- l'Accordo del 17.6.1997 fra FRAL-CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA e CASA regionali costituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA all'interno dell'E.L.B.A.;
- l'Accordo Interconfederale Regionale 7.2.1992 meglio individua la figura dei rappresentanti sindacali di bacino;
- l'Accordo Interconfederale Regionale 17.6.1997 dà attuazione all' A.I. 3.9.1996

PRESO ATTO

- che CGIL, CISL e UIL regionali hanno proceduto alla costituzione di Fondi rispettivamente denominati:
 - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della CGIL,
 - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della CISL,
 - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della UIL,
- aventi per scopo la gestione delle risorse, con contabilità separata, per l'attività dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza da esse rispettivamente riconosciuti e comunicati alle OO.AA., nonché l'erogazione delle medesime risorse ai soggetti interessati;
- che tali Fondi sono dotati di propria individualità e autonomia giuridica e gestionale rispetto alle OO.SS. che li hanno promossi

CONCORDANO

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto in precedenza pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare all'attività dei rappresentanti sindacali di bacino e di quelle da destinare all'attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

1) Il Comitato del Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) alla fine di ogni trimestre darà mandato all'E.L.B.A. per l'accredito ai Fondi sopra citati delle risorse accantonate alla stessa data sui conti intestati rispettivamente alla attività dei rappresentanti di bacino e alla attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

La ripartizione delle risorse fra i tre fondi verrà effettuata sulla base delle rispettive indicazioni congiuntamente inviata dalle OO.SS. regionali al F.A.C.L.. La indicazione avrà effetto a partire dall'accredito relativo al trimestre successivo al ricevimento della stessa.

Si dà atto che le OO.SS. regionali hanno comunicato che, fino a nuova e congiunta indicazione, le risorse saranno accreditate in modo paritetico ai tre fondi.

- 2) In allegato alla comunicazione dell'avvenuto accredito l'E.L.B.A. invierà ai Fondi un prospetto contenente la suddivisione delle risorse per ogni bacino sulla base della provenienza territoriale delle imprese che hanno effettuato gli accantonamenti o di eventuali altri criteri che le OO.AA. e le OO.SS. regionali dovessero concordare.
- 3) Ognuno dei Fondi provvederà, per i rappresentanti riconosciuti e comunicati dalle OO.SS. regionali rispettivamente promotrici, alla erogazione delle risorse ai soggetti interessati e per le finalità di cui al punto 1), 1° comma, dell'A.I. 21.7.1988 ovvero del punto 4.1 dell'A.I. 3.9.1996.
- 4) I Fondi sono vincolati ad utilizzare le risorse ricevute esclusivamente per le finalità indicate nel punto precedente, restando ad essi preclusa la loro destinazione e utilizzo per qualsiasi altro titolo.
- 5) Le parti dichiarano che quanto convenuto con il presente accordo costituisce integrale e conforme applicazione del contenuto degli accordi citati in premessa relativamente ai rappresentanti sindacali di bacino e ai rappresentanti territoriali per la sicurezza.
In particolare si dichiara che con l'accredito delle risorse ai Fondi:
- il F.A.C.L. avrà completamente adempiuto agli obblighi derivanti dagli accordi interconfederali nei confronti di qualsiasi soggetto interessato;
- i rappresentanti sindacali di bacino e territoriali alla sicurezza avranno rapporto diretto esclusivamente con il rispettivo Fondo e che pertanto resterà escluso ogni loro rapporto diretto o indiretto con l'E.L.B.A e i Fondi ivi costituiti;
- 6) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.L., per le OO.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dagli A.I. 21.7.1988 e 3.9.1996.
- 7) Con l'attuazione di quanto previsto nei punti precedenti si intendono esauriti gli obblighi per le OO.AA. in materia.
- 8) Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto il 5.3.1993, avrà durata fino al 31.12.1998 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata entro tre mesi prima della scadenza.

**ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE PER
L'ATTIVITA' CONGIUNTA DI BACINO E PER I PROGRAMMI CONGIUNTI**

FRAL CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA, CASA (OO.AA.)

E

CGIL, CISL, UIL (OO.SS.)

PREMESSO CHE

- l'Accordo Interconfederale nazionale 21.7.1988 istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regola, con apposito protocollo, il fondo regionale per le attività della rappresentanza sindacale di bacino e per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l'Accordo Interconfederale 3.9.1996 istituisce rappresentanti territoriali per la sicurezza e regola il finanziamento dell'attività della rappresentanza territoriale per la sicurezza e dei programmi congiunti;
- l'Accordo del 17.6.1997 fra FRAL-CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA LOMBARDIA e CASA regionali istituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA all'interno dell'E.L.B.A.;

CONCORDANO

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto precedentemente pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare alle attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali di bacino.

1) Il Comitato del Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) alla fine di ogni trimestre darà mandato all'E.L.B.A. per l'accredito delle risorse accantonate nei conti di cui all'art. 16, punto 2 del Regolamento E.L.B.A. ai vari bacini.

A tale scopo le parti sociali presenti nei vari bacini comunicheranno congiuntamente all'E.L.B.A. il conto corrente sul quali effettuare l'accredito. In assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le OO.AA. e le OO.SS. regionali si incontreranno per assumere le decisioni conseguenti.

2) In allegato alla comunicazione dell'avvenuto accredito l'E.L.B.A. invierà alle OO.SS. e alle OO.AA. dei bacini un prospetto contenente la suddivisione delle risorse fra i conti indicati all'art. 16 punto 2 del Regolamento E.L.B.A..

3) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.L., per le OO.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dall'A.I. 21/7/1988 e 3/9/1996.

4) Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto il 23.9.1994, avrà durata fino al 31.12.1998 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata entro tre mesi prima della scadenza.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GLI SPORTELLI E.L.B.A.

Premesso che l'E.L.B.A.:

- ha assunto la gestione tecnico amministrativa di alcuni Fondi contrattualmente obbligatori previsti dalla contrattazione interconfederale;
- nell'ambito della sua attività prevede di assumere in futuro la gestione di altri fondi e di iniziative a favore delle imprese e dei lavoratori da esse dipendenti sulla base di accordi sindacali regionali;
- avendo attualmente una unica struttura amministrativa in Milano, intende rendere più agevoli i rapporti con le imprese ed i lavoratori che sono interessati dai fondi e dalle altre attività gestite creando una rete di sportelli sul territorio;
- a seguito di una attenta valutazione dei costi, in questa fase risulta troppo oneroso dotarsi di proprie strutture decentrate;
- risulta quindi conveniente utilizzare mediante apposita convenzione strutture di enti e società promosse o collegate alle organizzazioni artigiane socie dell'E.L.B.A.;
- al fine di evitare rapporti con una molteplicità di soggetti si ritiene utile stipulare una convenzione con le OO.AA. regionali o con enti e società da esse promosse o collegate che facciano da capofila di reti di sportelli territoriali

FRA

L'E.L.B.A. _____

E

la OO.AA. regionale _____

* OPPURE

la società/ente _____

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

*La OO.AA. regionale o la società, a seguito di accordi raggiunti con soggetti ad essa collegati presenti sul territorio regionale, mette a disposizione dell'E.L.B.A. gli uffici, come risulta dall'allegato elenco composto da n. ____ fogli, nel territorio della Lombardia perché fungano da sportello dell'E.L.B.A..

Art. 2

Gli sportelli dovranno avere sede presso locali in disponibilità delle associazioni provinciali o degli enti ad esse collegati e dovranno essere aperti al pubblico almeno 12 ore la settimana. L'orario di apertura sarà portato a conoscenza dell'E.L.B.A..

Il personale addetto agli sportelli dovrà essere dipendente dalle associazioni artigiane e/o dagli enti e società ad esse collegate e adeguatamente formato per svolgere le attività assegnate agli sportelli.

Gli sportelli dovranno comunicare all'E.L.B.A. il nominativo del responsabile per i rapporti con la sede principale dell'E.L.B.A..

Gli sportelli si impegnano a dare esecuzione a tutte le istruzioni operative deliberate dal Comitato Esecutivo dell'E.L.B.A. per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente convenzione.

Art. 3

Presso gli sportelli potranno rivolgersi gratuitamente sia le imprese che i lavoratori interessati alle prestazioni dell'E.L.B.A. per assumere le necessarie informazioni, ricevere materiale, presentare documenti. L'E.L.B.A. doterà gli sportelli di codice identificativo, registro di protocollo, targa. La documentazione si intende pervenuta all'E.L.B.A. al momento della presentazione agli sportelli che ne rilascerà relativa ricevuta.

Art. 4

In presenza dei Comitati Paritetici Territoriali, gli sportelli provvederanno all'istruttoria delle pratiche, secondo le indicazioni del Comitato Esecutivo dell'E.L.B.A.

Art. 5

*La società o la OO.AA. garantirà:

- la dotazione degli sportelli del personale e delle attrezzature necessarie per svolgere i compiti ad essi assegnati;
- il coordinamento dell'attività di tutti gli sportelli per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla sede dell'E.L.B.A. e l'informazione e la formazione del personale addetto anche di concerto con l'E.L.B.A.

Art. 6

L'E.L.B.A. si riserva il diritto di rivalersi sulle *OO.AA. regionali oppure sulla società degli eventuali danni ad essa imputati derivanti da omissioni o ritardata consegna di documentazione relativa alle varie pratiche riconducibili alla responsabilità degli sportelli. A tale scopo si impegna ad informare in tempo utile la *OO.AA. o la società del sorgere di ogni contenzioso per consentire la più ampia Tutela dei propri interessi.

Art. 7

A fronte degli impegni e a rimborso forfetario di tutte le spese, l'E.L.B.A. corrisponderà alla *OO.AA. oppure alla società un compenso di lire _____, oltre all'IVA eventualmente dovuta, da corrispondere in quattro rate trimestrali posticipate di pari importo

Resteranno quindi a carico della *OO.AA. o società gli oneri derivanti da accordi o convenzioni da essa stipulati per la messa a disposizione degli sportelli territoriali, escludendo in tal modo qualsiasi rapporto diretto fra l'E.L.B.A. ed i soggetti, diversi dalla *OO.AA. o dalla società presso i quali lo sportello è collocato.

Art. 8

Per quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge o di contratto.

Letto confermato e sottoscritto.

*OO.AA. o società

E.L.B.A.

* Indicare l'ipotesi che ricorre.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GLI SPORTELLI E.L.B.A.

Premesso che l'E.L.B.A.:

- ha assunto la gestione tecnico amministrativa di alcuni Fondi contrattualmente obbligatori previsti dalla contrattazione interconfederale;
- nell'ambito della sua attività prevede di assumere in futuro la gestione di altri fondi e di iniziative a favore delle imprese e dei lavoratori da esse dipendenti sulla base di accordi sindacali regionali;
- avendo attualmente una unica struttura amministrativa in Milano, intende rendere più agevoli i rapporti con le imprese ed i lavoratori che sono interessati dai fondi e dalle altre attività gestite creando una rete di sportelli sul territorio;
- a seguito di una attenta valutazione dei costi, in questa fase risulta troppo oneroso dotarsi di proprie strutture decentrate;
- risulta quindi conveniente utilizzare mediante apposita convenzione strutture territoriali individuate mediante accordo sindacale fra le OO.AA. e le OO.SS. presenti nel bacino;
- con accordo del _____ fra CGIL, CISL, UIL e le associazioni artigiane _____ presenti nel bacino _____ è stata individuata la struttura che assume le funzioni di sportello territoriale E.L.B.A.

FRA

L'E.L.B.A. _____

E

la struttura _____ (di seguito chiamata brevemente "struttura")

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

La struttura mette a disposizione dell'E.L.B.A. gli uffici perché fungano da sportello dell'E.L.B.A.

Art. 2

Gli sportelli dovranno essere aperti al pubblico almeno 12 ore la settimana. L'orario di apertura sarà portato a conoscenza dell'E.L.B.A.

Il personale addetto agli sportelli dovrà essere dipendente dalla struttura ed adeguatamente formato per svolgere le attività assegnate agli sportelli.

Lo sportello dovrà comunicare all'E.L.B.A. il nominativo del responsabile per i rapporti con la sede principale dell'E.L.B.A.

Lo sportello si impegna a dare esecuzione a tutte le istruzioni operative deliberate dal Comitato Esecutivo dell'E.L.B.A. per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente convenzione.

Art. 3

Presso gli sportelli potranno rivolgersi gratuitamente sia le imprese che i lavoratori interessati alle prestazioni dell'E.L.B.A. per assumere le necessarie informazioni, ricevere materiale, presentare documenti. Gli sportelli provvederanno all'istruttoria delle pratiche, secondo le indicazioni del Comitato Esecutivo dell'E.L.B.A.

L'E.L.B.A. doterà gli sportelli di codice identificativo, registro di protocollo, targa.

La documentazione si intende pervenuta all'E.L.B.A. al momento della presentazione agli sportelli che ne rilascerà relativa ricevuta.

Art. 4

La struttura garantirà:

- la dotazione degli sportelli del personale e delle attrezzature necessarie per svolgere i compiti ad essi assegnati;
- l'informazione e la formazione del personale addetto anche di concerto con l'E.L.B.A.

Art. 5

L'E.L.B.A. si riserva il diritto di rivalersi sulla struttura degli eventuali danni ad essa imputati derivanti da omissioni o ritardata consegna di documentazione relativa alle varie pratiche riconducibili alla responsabilità dello sportello. A tale scopo si impegna ad informare in tempo utile la struttura del sorgere di ogni contenzioso per consentire la più ampia tutela dei propri interessi.

Art. 6

A decorrere dal 1° gennaio 1998: a fronte degli impegni previsti dall'art. 3 l'E.L.B.A. corrisponderà alla struttura la somma di lire ~~4.000.000~~, oltre all'IVA eventualmente dovuta, per ogni pratica approvata.

Tale importo potrà essere anticipato sulla base del numero di pratiche previste nell'anno.

Resteranno quindi a carico della struttura gli oneri derivanti dalla gestione dello sportello.

Art. 7

Per quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge o di contratto.

Letto confermato e sottoscritto.

La struttura

E.L.B.A.

PROVVIDENZE E PROCEDURE DEL FONDO LOMBARDO PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA'

- FRAL/Confartigianato
- CNA Lombardia
- CLAAI regionale
- CASA regionale
- e
- CGIL regionale
- CISL regionale
- UIL regionale

sottoscrivono il presente accordo per la determinazione delle provvidenze del Fondo regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, della durata e misura delle stesse nonché delle relative procedure in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 punto 1 del regolamento dell'E.L.B.A.. Le parti si potranno incontrare entro la fine di ogni anno per eventualmente modificare lo stanziamento da assegnare agli interventi per l'anno successivo e per modificarne tipologia, misure e procedure. Pertanto a decorrere dal 1997 lo stanziamento assegnato alle singole provvidenze viene individuato applicando le percentuali indicate nel seguente prospetto a quanto accantonato dal Fondo al 30 aprile di ogni anno. Gli stanziamenti relativi al primo trimestre saranno di norma uguali ad un quarto degli stanziamenti dell'anno precedente.

a) PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI

Per tali provvidenze si imputa l'importo complessivo dei contributi allo stanziamento del capitolo intestato al "Fondo sostegno al reddito dei lavoratori":

- contratti di solidarietà e sospensione dell'attività lavorativa	25%
- anzianità professionale aziendale	30%
- borse di studio e formazione lavoratori	2%
- interventi per lo sviluppo dell'occupazione	9%
- interventi per la disoccupazione	5%
- formazione delegata alla sicurezza	9%
- previdenza integrativa	20%

b) PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE

Per tali provvidenze si imputa l'importo complessivo dei contributi allo stanziamento del capitolo intestato al "Fondo sostegno delle imprese":

- eventi eccezionali	24%
- contributi agli investimenti	50%
- formazione ed aggiornamento imprenditoriale	21%
- promozione dei sistemi di qualità	5%

Le provvidenze di cui sopra decorrono dal 01.01.1997. Le domande relative ad eventi verificatisi dal 01.01.1997 eventualmente già liquidate saranno riliquidate d'ufficio sulla base delle nuove misure, qualora più favorevoli.

Il termine di presentazione delle domande è spostato al 31.12.1997:

- per le provvidenze di nuova istituzione, relativamente agli eventi verificatisi nei primi tre trimestri;
- per le altre provvidenze, relativamente agli eventi verificatisi nel secondo e terzo trimestre.


Il Comitato Esecutivo, nel decidere sulla documentazione da allegare alle singole provvidenze, si atterrà al principio di richiedere solo quella strettamente indispensabile, estendendo laddove possibile l'uso della autocertificazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Fondo regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane
e dei loro dipendenti

MISURE DELLE PROVVIDENZE E PROCEDURE.

PARTE PRIMA

 CAPITOLO "FONDO SOSTEGNO AL REDDITO DIPENDENTI"



[Handwritten signatures and scribbles covering the bottom half of the page, including names like 'Mariani', 'L. B. R.', and 'A. A.']

CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate a riduzioni di orario di cui all'art. 5 L. 236/93 ed agli accordi interconfederali.

2. Misura delle provvidenze

In caso di riduzione dell'orario annuo di lavoro, il periodo interessato dal contratto di solidarietà non potrà essere inferiore a due settimane e superiore ai limiti previsti dalla legge. Negli altri casi la riduzione non potrà essere inferiore a 80 ore e superiore ai limiti previsti dalla legge.

Previo accordo sindacale il Fondo eroga:

- fino alla 15^a settimana una prestazione pari al 50% della retribuzione persa.
- dalla 16^a settimana alla 30^a settimana una prestazione pari al 35% della retribuzione persa.
- dalla 31^a settimana e fino al termine dell'evento una prestazione pari al 20% della retribuzione persa.

Il Fondo Regionale erogherà le provvidenze anche a quei lavoratori che non dovessero eventualmente beneficiare del contributo pubblico.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziare. Nel caso in cui il Fondo Regionale non sia in grado di coprire la globalità delle richieste ammesse a contributo il Comitato Esecutivo dell'E.L.B.A. informerà tempestivamente le Organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto.

3. Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono inoltrare domanda secondo il fac simile predisposto dal Comitato Esecutivo.

Alla domanda deve essere allegato l'accordo sindacale sottoscritto nelle sedi bilaterali sindacali anche dall'imprenditore e dai dipendenti interessati, così come previsto dall'accordo nazionale 20.7.1993 (all. A).

Entro il termine perentorio 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale la domanda va presentata ad uno sportello territoriale che ne rilascerà ricevuta. Il Comitato Paritetico Territoriale, accertata la completezza e validità della documentazione, decide sull'ammissibilità della domanda. Il Comitato Esecutivo, nel deliberare sulla domanda determina l'entità del contributo imputando l'importo complessivo allo stanziamento del trimestre in corso. Per quanto non indicato si applicano le procedure dell'art. 10 del Regolamento.

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa e per conoscenza allo sportello territoriale.

Alla fine di ogni trimestre le imprese comunicano al Fondo Regionale, attraverso lo sportello che a suo tempo ha ricevuto la domanda, le variazioni intervenute, allegando un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari al fine di consentire il ricalcolo del contributo. Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre il Comitato Esecutivo, tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, provvede a deliberare l'erogazione del contributo relativo al trimestre trascorso, disponendo l'effettuazione del pagamento all'impresa.

4. Disposizioni varie

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario effettivamente svolto.

Le parti hanno inteso fornire alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato. Pertanto si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si presentassero.

In occasione di eventuali interventi legislativi modificativi o sostitutivi della L.236/93 le parti firmatarie si incontreranno per le opportune modifiche.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI

Premesso che l'accordo nazionale del 20 luglio 1993 stipulato fra FRAL/Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL e UIL prevede che nei casi di crisi congiunturali le parti, nelle sedi bilaterali sindacali previste dall'A.I. 21.7.1988, capitolo relazioni Sindacali, punti 1) e 2), potranno sottoscrivere un accordo per procedere, in luogo di licenziamenti, alla riduzione dell'orario di lavoro e/o di sospensione di tutti o di parte dei lavoratori dell'azienda interessata, le parti regionali con il presente verbale individuano le modalità da seguire per dare concreta attuazione alla richiamata procedura.

1. Per la validità degli accordi relativi ai contratti di solidarietà, il cui modulo da compilare si allega, gli stessi dovranno essere sottoscritti almeno dalla organizzazione artigiana territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisca mandato e da almeno un rappresentante sindacale di bacino. Gli accordi dovranno essere inoltre sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i. Le OO.AA. e le OO.SS. individueranno rispettivamente al loro interno le opportune procedure per garantire il flusso delle informazioni.
2. Per l'ipotesi diversa da quella prevista dal punto precedente, l'impresa informerà preventivamente le OO.AA. e le R.S.B. presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere ai contratti di solidarietà. Le parti si incontreranno, entro 10 giorni dalla richiesta, per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed ove ricorrano per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale. In caso di mancata comparizione o di mancato accordo ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro. Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.
3. L'accordo sindacale unitamente alla domanda per accedere alle provvidenze va presentato ad uno sportello territoriale che ne rilascerà ricevuta.
4. Le procedure indicate ai punti 1), 2) e 3) si applicano a tutti i contratti di solidarietà stipulati nella Regione Lombardia senza necessità di ulteriori accordi territoriali. A livello territoriale potranno essere individuate dalle parti specifiche procedure di contenuto equivalente alla presente. Copia degli eventuali accordi dovrà essere inviata alle parti regionali.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti hanno realizzato quanto previsto dall'accordo del 20 luglio 1993 relativo alle procedure per l'accesso ai contributi pubblici previsti dall'art. 5 della legge 236/93 e successive modificazioni.

VERBALE DI ACCORDO CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

(Accordo regionale artigianato del 17.6.1997)

(Allegare la modulistica richiesta dal Ministero)

Addi _____ in _____

TRA

(l'Associazione / Unione artigiani) _____ nella persona del
Sig. _____ anche in rappresentanza ed assistenza della
ditta _____ con sede in _____
Via _____ esercente l'attività
_____ con n. _____ dipendenti, presente nella persona del
Sig. _____

E

la rappresentanza sindacale di bacino presente nella persona del/dei Sig.

_____ presenti i lavoratori dell'azienda

premessso

che nel corso dell'incontro è stato comunicato che l'azienda si trova in stato di crisi produttiva per i seguenti motivi:

(indicare i motivi ad esempio perdita di mercato, investimenti tecnologici, trasformazione di attività, ecc.)

in relazione alle iniziative intraprese dall'azienda

_____ (precisare quali: esempio commerciali, di risanamento ecc.)

dirette a ristabilire il normale andamento produttivo, ed al fine di evitare il licenziamento di n° _____ dipendenti

stipulano

la presente intesa ai sensi dell'art. 5 della L. 236/93 e dell'accordo regionale del 17.6.1997.

Il contratto di solidarietà interesserà n. _____ lavoratori ai quali viene consensualmente ridotto l'orario di lavoro nella misura di n. ore _____ a decorrere dal _____ e fino al _____ (1)

(1) In caso di insufficienza di spazio allegare prospetto

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della L. 236/93 e dell'accordo regionale 17.6.1997 e successivi, la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario di lavoro effettivamente svolto.

In relazione al comma 10 dell'art. 5 L. 236/93, alla luce di esigenze temporanee di maggior lavoro, l'azienda ne darà comunicazione al lavoratore almeno 48 ore prima a mezzo telegramma, segnalando le modifiche dell'orario di lavoro alle quali dovrà attenersi nei limiti contrattuali.

Per quanto non previsto si rinvia all'accordo del 17.6.1997 e successivi ed all'art. 5 della L. 236/93, i cui contenuti sono conosciuti ed integralmente accettati dai lavoratori dell'azienda

Letto, confermato e sottoscritto.

Per le OO.AA.
(L'Associazione o Unione di)

Per le R.S.B.

L'azienda

I lavoratori per presa visione ed
integrale accettazione

Nome e Cognome

firma

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

1. Tipologia di intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare un sussidio a favore dei dipendenti sospesi dall'attività lavorativa per periodi superiori a 5 giorni, e fino a 60 giorni lavorativi da conteggiarsi nell'arco dei 12 mesi (anno mobile).

L'accesso a tale provvidenza può essere chiesto:

- quando l'impresa abbia preventivamente utilizzati gli istituti contrattuali nei confronti dei dipendenti interessati dalla sospensione;
- nei casi in cui non ricorra la stagionalità delle prestazioni.

2. Misura delle provvidenze

Il Fondo eroga un sussidio pari al 50% della retribuzione di fatto che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di sospensione sulla base della retribuzione di fatto in vigore al momento della sospensione.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziare. Nel caso in cui il Fondo regionale non sia in grado di coprire la globalità delle richieste ammesse a contributo, il Comitato Esecutivo informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto.

3. Procedure

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale (All. B), unitamente alla richiesta di erogazione del sussidio da parte del lavoratore, l'impresa li presenta ad uno sportello territoriale che ne rilascerà ricevuta. Entro i successivi 20 giorni Il Comitato Esecutivo decide sull'ammissibilità della domanda secondo le procedure dell'art. 10 del Regolamento.

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa al lavoratore e per conoscenza allo sportello territoriale.

Entro il termine perentorio di due mesi dalla fine del periodo di sospensione, o di ciascun trimestre solare, l'impresa o i lavoratori presentano dichiarazione relativa alla durata della sospensione sottoscritta dagli stessi lavoratori. Il Comitato Esecutivo, secondo le procedure previste dall'art. 10 del regolamento, provvede a deliberare l'erogazione del sussidio, disponendo l'effettuazione del pagamento al lavoratore.

L'erogazione del contributo avverrà normalmente tramite l'impresa.

4. Disposizioni varie

La retribuzione diretta, indiretta e differita non matura durante il periodo di sospensione dell'orario di lavoro.

Le parti hanno inteso fornire ai lavoratori un sostegno in caso di mancanza del reddito e alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento dell'E.L.B.A.

5. Disposizioni finali

L'accordo sindacale è previsto esclusivamente per accedere alle provvidenze del Fondo.

**SOSPENSIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI**

1. Per la validità degli accordi relativi alla sospensione dell'orario di lavoro, il cui modulo da compilare si allega, gli stessi dovranno essere sottoscritti almeno dalla Organizzazione artigiana territorialmente competente, alle quali l'impresa è iscritta o conferisca mandato da almeno un rappresentante sindacale di bacino.

Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i. Le OO.AA. e le OO.SS. individueranno rispettivamente al loro interno le opportune procedure per garantire il flusso delle informazioni.


2. Per l'ipotesi diversa da quella prevista dal punto precedente, l'impresa informerà preventivamente le OO.AA. e le RSB presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere alla sospensione dell'orario di lavoro.

Le parti si incontreranno, entro 10 giorni dalla richiesta, per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed, ove ricorrano, per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale. In caso di mancata comparizione o di mancato accordo ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro.

L'accordo dovrà inoltre essere sottoscritto dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.

3. L'accordo sindacale unitamente alla domanda per accedere alle provvidenze va presentato ad uno sportello territoriale che ne rilascerà ricevuta.

4. Le procedure qui indicate ai punti 1),2) e 3) si applicano a tutti gli accordi di sospensione stipulati nella Regione Lombardia senza necessità di ulteriori accordi territoriali. A livello territoriale potranno essere individuate dalle parti specifiche procedure di contenuto equivalente alla presente. Copia degli eventuali accordi dovrà essere inviata alle parti regionali.



**VERBALE DI ACCORDO
PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA**
(Accordo regionale artigianato del 17.6.1997)

Addi _____ in _____

TRA

(l'Associazione / Unione artigiani) _____ nella persona del
Sig. _____ anche in rappresentanza ed assistenza della
ditta _____ con sede in _____
Via _____ esercente l'attività
_____ con n. _____ dipendenti. presente nella persona del
Sig. _____

E

la rappresentanza sindacale di bacino presente nella persona del/dei Sig.

presenti i lavoratori dell'azienda

premessò

che nel corso dell'incontro è stato comunicato che l'azienda si trova in stato di crisi produttiva per i seguenti motivi:

(indicare i motivi)

in relazione alle iniziative intraprese dall'azienda

(precisare quali)

dirette a ristabilire il normale andamento produttivo.

stipulano

la presente intesa ai sensi dell'accordo regionale del 17.6.1997

La sospensione interesserà n. _____ lavoratori ai quali viene consensualmente sospeso l'orario di lavoro nella misura di n. ore
_____ a decorrere dal _____ e fino al _____, come risulta dal seguente
prospetto.

BORSE DI STUDIO

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano superato corsi regolari di studio in scuola di istruzione secondaria, universitaria e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute.

Tali corsi dovranno avere una durata minima di 3 anni.

2. Durata e misure delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura lorda di Lire 800.000 per i corsi triennali, Lire 1.300.000 per i diplomi di scuola di istruzione secondaria e Lire 2.200.000 per i corsi o diplomi di laurea.

Tale contributo sarà erogato al conseguimento del titolo di studio.

L'erogazione del contributo avverrà, normalmente, tramite l'impresa.

3. Procedure

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda al Fondo Regionale attraverso uno sportello territoriale, anche tramite l'impresa, o attraverso le OO.SS. secondo fac simile predisposto dal Comitato Esecutivo. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante il superamento del corso.

La domanda va presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è conseguito il diploma o la laurea.

Le domande saranno esaminate dal Comitato Esecutivo secondo la procedura prevista dall'art. 10 del regolamento.

Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Comitato Esecutivo informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

4. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale interviene per favorire la crescita della professionalità nell'impresa attraverso l'erogazione di contributi ai dipendenti delle imprese che frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti all'attività svolta dall'azienda.

Nel caso di cittadini stranieri sono ammessi a contributo anche i corsi di apprendimento della lingua italiana.

2. Misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura del 30% del costo di partecipazione al corso e non potrà superare l'importo di L. 600.000. Il Fondo Regionale non interviene per i corsi comportanti spese inferiori a L. 200.000.

3. Procedure

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda al Fondo Regionale attraverso uno sportello territoriale, anche tramite l'impresa, o attraverso le OO.SS. secondo il fac simile predisposto dal Comitato Esecutivo. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante la partecipazione al corso e copia delle fatture relative al costo del corso, anche se non pagate.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di due mesi dal trimestre nel quale si è ultimato il corso.

Il Comitato Esecutivo delibera, secondo le procedure previste dall'art. 10 del Regolamento, sulla erogazione del contributo.

Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Comitato Esecutivo informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

4. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.

ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE

1. Tipologia dell'intervento

Allo scopo di premiare la professionalità dei lavoratori, il Fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 15 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa.

La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell'impresa non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

2. Durata e misure delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura di lire 500.000 annue per ogni anno di servizio maturato presso la stessa impresa oltre il quindicesimo.

3. Procedure

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda al Fondo Regionale attraverso uno sportello territoriale, anche tramite l'impresa, o attraverso le OO.SS. secondo fac simile predisposto dal Comitato Esecutivo. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante la permanenza in servizio del lavoratore al momento della maturazione del periodo e la data di assunzione.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di due mesi dal trimestre solare nel corso del quale il lavoratore ha maturato l'anno intero di servizio dal quindicesimo in poi. Per i primi tre trimestri del 1997 il termine è fissato al 30.12.1997.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 10 del Regolamento.

L'erogazione del contributo avverrà normalmente tramite l'impresa.

Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Comitato Esecutivo informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

4. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del regolamento.

INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare contributi alle imprese che assumono dipendenti a tempo indeterminato.

Per i dipendenti assunti fino al 30 giugno l'aumento si verifica quando il numero dei dipendenti in forza al 31 agosto è superiore al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per i dipendenti assunti dal 1° luglio al 31 dicembre l'aumento si verifica quando il numero dei dipendenti in forza al 31 gennaio dell'anno successivo è superiore al numero dei dipendenti in forza al 30 giugno.

2. Durata e misura delle provvidenze

Le provvidenze sono concesse a favore delle imprese che assumono alle proprie dipendenze lavoratori a tempo indeterminato con esclusione degli apprendisti e dei dipendenti indicati dall'art. 8, comma 4, della legge 223/1991 (dipendenti per i quali l'impresa percepisce il contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore) Il contributo è concesso anche nel caso di conferma di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il contributo è concesso, per ogni dipendente assunto, nella misura di lire 1.500.000 a condizione che il dipendente risulti in forza alle date indicate al punto 1.

Il contributo è aumentato di ulteriori:

- lire 1.500.000 nel caso in cui l'impresa, senza esserne tenuta a norma di legge, assuma il dipendente fra i lavoratori indicati dall'art. 25, comma 5, della legge 223/1991
- lire 4.000.000 nel caso in cui i dipendenti assunti abbiano titolo all'iscrizione nelle liste di mobilità e provenienti da imprese artigiane, oppure in caso di assunzione di disabili che rientrano nei programmi di recupero stabiliti da istituzioni pubbliche.

Nel caso di assunzione part-time il contributo è determinato in proporzione all'orario ridotto.

3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda, entro il 20 ottobre per gli assunti nel primo semestre e il 20 marzo dell'anno successivo per gli assunti nel secondo semestre, per il tramite di uno sportello territoriale secondo il fac simile predisposto dal Comitato Esecutivo. Alla domanda deve essere allegata copia del nulla osta di assunzione, la documentazione attestante l'intervenuto aumento dell'organico, la permanenza in forza del dipendente alla scadenze indicate e l'eventuale diritto alla maggiorazione del contributo.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 10 del Regolamento.

Nel caso di incapienza dello stanziamento il Comitato Esecutivo informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto affinché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

4. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.

FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALLA SICUREZZA E DEI LAVORATORI

1. Tipologia dell'intervento

Nel quadro dei provvedimenti legislativi e degli accordi nazionali e/o regionali il Fondo Regionale provvede ad erogare provvidenze a favore della formazione dei rappresentanti alla sicurezza e dei lavoratori.

2. Formazione dei rappresentanti alla sicurezza

Per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza il Fondo provvede ad erogare un contributo pari al 100% del costo per i rappresentanti territoriali alla sicurezza nell'ambito dei programmi specificati dal Comitato Paritetico Regionale dell'Artigianato (C.P.R.A.);

3. Formazione dei lavoratori

Per la formazione dei lavoratori il Fondo regionale, d'intesa con il C.P.R.A., provvede alla pubblicazione di materiale didattico relativo alla sicurezza del lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.

4. Procedure

Nel caso di cui al punto 2) le OO.SS. regionali presenteranno domanda allegando documentazione dei costi sostenuti per la formazione.

5. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.

INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare un sussidio a favore dei lavoratori licenziati.

2. Durata e misura delle provvidenze

Il sussidio è concesso a favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati da imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Il sussidio è concesso nella misura di lire 200.000 lorde settimanali (100.000 per gli apprendisti) per un massimo di 15 settimane e subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione.

3. Procedure

Per richiedere il sussidio i lavoratori debbono inoltrare domanda entro il termine perentorio di due mesi successivi al trimestre solare nel quale si è verificato il licenziamento per il tramite di uno sportello territoriale, o delle OO.SS., secondo il fac simile predisposto dal Comitato Esecutivo. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante le motivazioni dell'avvenuto licenziamento e la provenienza da una impresa iscritta al Fondo Regionale. In presenza di contestazione del lavoratore sui motivi del licenziamento, il Comitato Esecutivo sospende l'erogazione fino al termine della controversia.

Il Comitato Esecutivo delibera, secondo le procedure previste dall'art. 10 del Regolamento, sulla ammissione della domanda.

Entro la fine di ogni trimestre solare, o entro il mese successivo alla scadenza del periodo ammesso a contributo, il lavoratore presenta, per il tramite del medesimo sportello, la richiesta di erogazione del contributo spettante, documentando la permanenza dello stato di disoccupazione.

Il Comitato Esecutivo, tenuto conto della richiesta di cui sopra, provvede a deliberare l'erogazione del contributo disponendo l'effettuazione del pagamento al lavoratore.

Nel caso di incapienza dello stanziamento il Comitato Esecutivo informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

4. Disposizioni varie


Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvederà ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che intenderanno aderire ai futuri fondi per la previdenza integrativa individuati dalle OO.AA. e OO.SS. .

Durata, misura e procedure delle provvidenze saranno definite successivamente alla costituzione dei fondi, nell'ambito di quanto previsto dagli accordi nazionali e regionali. Resta inteso che ove alla data del 31.12.1998 non siano stati costituiti fondi, come più sopra individuati, le parti si incontreranno per le determinazioni conseguenti.



[Handwritten signatures and initials, including 'AA', 'SS', and various illegible names]

Fondo regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane
e dei loro dipendenti

MISURE DELLE PROVVIDENZE E PROCEDURE

PARTE SECONDA

CAPITOLO "FONDO SOSTEGNO AL REDDITO: IMPRESE"

The lower half of the page is filled with numerous handwritten signatures and initials in black ink. The signatures are written in various styles, some appearing to be names or initials of individuals. The text is somewhat overlapping and covers a significant portion of the page's content area.

EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede ad erogare contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute a seguito di danni causati da eventi eccezionali derivanti da fattori esterni all'impresa.

Gli eventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospensione parziale o totale della attività produttiva dell'impresa: pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori dipendenti.

2. Misura delle provvidenze

Sono ammesse a contributo le spese sostenute, anche se non ancora pagate, o preventivate relative al primo ripristino del ciclo produttivo, - ivi compreso il costo del personale dipendente utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero ecc. - , nonché quelle conseguenti ai danni causati dall'evento agli immobili, impianti, attrezzature, materiali e prodotti. Il contributo è cumulabile con contributi pubblici e indennizzi da parte di assicurazioni o di terzi nei confronti dei quali sussista il diritto di rivalsa, a condizione che non venga superato il totale delle spese documentate.

Il contributo è concesso nella misura del 28% delle somme ammesse e non potrà superare i 50.000.000 di lire. Il Fondo Regionale non interviene per gli eventi comportanti spese ammissibili inferiori a 5.000.000 di lire.

3. Procedure

Per richiedere l'ammissione al contributo le imprese debbono inoltrare domanda al Fondo Regionale per il tramite di uno sportello territoriale secondo il fac simile predisposto dal Comitato Esecutivo. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il verificarsi dell'evento, e il preventivo delle spese che si prevede di sostenere.

La domanda va presentata entro i due mesi successivi al trimestre nel quale si è verificato l'evento.

Il Comitato Esecutivo delibera, secondo le procedure previste dall'art. 10 del Regolamento, sulla ammissione della domanda al contributo.

Entro i dodici mesi successivi al trimestre nel quale si è verificato l'evento, l'impresa inoltrerà domanda per l'erogazione del contributo tramite lo sportello che aveva a suo tempo ricevuta la domanda di ammissione, allegando copia della documentazione dei costi sostenuti. Il Comitato Esecutivo delibera l'erogazione del contributo secondo le procedure previste dall'art. 10 del Regolamento.

Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Comitato Esecutivo informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

4. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale interviene per favorire gli interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente e della sicurezza del lavoro. A tale scopo concede contributi nei seguenti casi:

1. realizzazione degli interventi eseguiti a seguito della valutazione del rischio prevista dal D.L.vo 626;
2. interventi prescritti da enti e organismi pubblici o imposti da adeguamenti a norme di legge vigenti;
3. studi, analisi, check-up finalizzati alla rilevazione dello stato di fatto dell'impresa rispetto alla normativa vigente in tema di igiene, ambiente e sicurezza;
4. realizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria (capo IV D.L.vo 626/94 e succ. mod.).

2. Misura delle provvidenze

Sono ammesse a contributo le spese sostenute, anche se non ancora pagate, per la realizzazione degli interventi di cui sopra.

Il contributo è concesso nella misura del :

- 15% delle somme ammesse per i punti 1 e 2: importo massimo del contributo 15.000.000 di lire, importo minimo dell'intervento 2.000.000 di lire.
- 35% delle somme ammesse per il punto 3: importo massimo del contributo 1.500.000 di lire, importo minimo dello studio 500.000 lire.
- 30% del costo annuo sostenuto per il servizio di cui al punto 4: importo massimo del contributo 2.000.000 di lire; il Fondo Regionale non interviene per gli interventi comportanti spese inferiori a lire 200.000.

3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda al Fondo Regionale per il tramite di uno sportello territoriale secondo il fac simile predisposto dal Comitato Esecutivo. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta e attestante le spese sostenute, nonché:

- per gli interventi di cui al punto 1 copia della valutazione del rischio, o nota equipollente, nella parte in cui dispone gli interventi oggetto del contributo;
- per gli interventi di cui al punto 2 la prescrizione dell'ente o la dichiarazione di un tecnico relativa alla non conformità alle norme di legge della situazione preesistente;
- per gli interventi di cui al punto 3 copia dello studio o relazione, ovvero uno schema di sintesi della stessa con l'indicazione dei dati più rilevanti;
- per gli interventi di cui al punto 4 copia delle fatture inerenti il servizio.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di due mesi successivi al trimestre nel quale si è concluso l'intervento o lo studio. Per il servizio di sorveglianza sanitaria la domanda va presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Il Comitato Esecutivo delibera, secondo le procedure previste dall'art. 10 del Regolamento, sulla erogazione del contributo.


Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Comitato Esecutivo informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

4. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.

Norma transitoria

Per gli interventi agli investimenti previsti dall'accordo interconfederale regionale sottoscritto il 23.9.1994 e non più ricompresi nella presente disciplina, si applicano fino al 31.12.1997 le disposizioni di cui all'accordo interconfederale regionale del 23.09.1994.



[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including a prominent signature on the left and several smaller ones on the right and bottom.]

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO AZIENDALE

1. Obiettivo dell'intervento

Il Fondo Regionale interviene per rivitalizzare le necessità di cui al titolo attraverso l'erogazione di contributi agli imprenditori per corsi di formazione e/o aggiornamento aziendale frequentati dai titolari, soci, collaboratori e dipendenti.

2. Misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura del 30% del costo di partecipazione al corso non potrà superare l'importo di L. 600.000. Il Fondo Regionale non interviene per i corsi comportanti spese inferiori a L. 200.000.

3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda al Fondo Regionale per il tramite di uno sportello territoriale secondo il fac simile predisposto dal Comitato Esecutivo. Alla domanda deve essere allegata copia delle fatture, anche se non ancora pagate, relative al costo del corso. La domanda va presentata entro due mesi dal trimestre nel quale si è ultimato il corso.

Il Comitato Esecutivo delibera, secondo le procedure previste dall'art. 10 del Regolamento, sulla erogazione del contributo.

Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Comitato Esecutivo informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

4. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.

PROMOZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA'

1. Tipologia dell'intervento

Allo scopo di stimolare la crescita e il consolidamento delle imprese il Fondo eroga contributi a fronte di costi sostenuti per:

- a) l'apposizione del marchio CE attestante la conformità delle macchine e apparecchiature immesse in circolazione alle direttive CEE 89/392 (direttiva macchine), 93/68 (bassa tensione), 89/336 (compatibilità elettromagnetica), 90/396 (direttiva gas);
- b) la certificazione dei sistemi di qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000 realizzata attraverso enti certificatori accreditati SINCERT;
- c) il deposito dei brevetti.

2. Misura delle provvidenze

Sono ammessi a contributo i costi sostenuti per gli interventi di cui sopra.

Il contributo è concesso nella misura del 20% dei costi documentati e non potrà essere superiore a lire 2.500.000. Per essere ammesso a contributo il costo deve essere superiore a lire 1.000.000.

3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda al Fondo regionale per il tramite di uno sportello territoriale secondo il fac simile predisposto dal Comitato Esecutivo entro due mesi dal trimestre nel quale è stato ultimato l'intervento ed emessa la relativa fattura.

Alla domanda deve essere allegata una nota illustrativa dell'intervento e copia delle fatture relative ai costi sostenuti, anche se non ancora pagate.

Il Comitato Esecutivo delibera, secondo le procedure previste dall'art. 10 del Regolamento, sulla erogazione del contributo.

Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Comitato Esecutivo informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

4. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.

INDICE

Accordo per la ristrutturazione degli enti paritetici	1
Nuovo statuto E.L.B.A.	4
Istituzione Fondo Tutela Professionalità	8
Istituzione FACL	10
Regolamento E.L.B.A.	12
- <i>Capitolo I</i> Comitati Paritetici territoriali	12
- <i>Capitolo II</i> Fondo Tutela Professionalità	13
- <i>Capitolo III</i> FACL	16
- <i>Capitolo IV</i> Struttura e bilancio E.L.B.A.	18
- <i>Capitolo V</i> Disposizioni finali	19
- All. A) Erogazione risorse alle rappresentanze di bacino e per la sicurezza	20
- All. B) Erogazione risorse attività congiunta di bacino ed i programmi congiunti	22
- All. C) Schema di convenzione sportelli E.L.B.A. (OO.AA)	23
- All. D) Schema di convenzione sportelli E.L.B.A. (paritetico)	25
Provvidenze e procedure Fondo Tutela Professionalità	27
- Contratti solidarietà	29
- Sospensione attività lavorativa	33
- Borse di studio	37
- Formazione e aggiornamento professionale dei lavoratori	38
- Anzianità professionale aziendale	39
- Incremento dell'occupazione	40
- Formazione rappresentanti alla sicurezza e lavoratori	41
- Interventi per la disoccupazione	42
- Previdenza integrativa	43
- Eventi eccezionali imprese	45
- Contributi per il miglioramento ambientale e la sicurezza sul lavoro	46
- Formazione e aggiornamento aziendale	48
- Promozione dei sistemi di qualità	49

Letto, confermato e sottoscritto

Così

F.I.R.A.L./Confartigianato

[Handwritten signatures for F.I.R.A.L./Confartigianato]

C.N.A. Lombardia

[Handwritten signature for C.N.A. Lombardia]

C.L.A.A.I. regionale

[Handwritten signature for C.L.A.A.I. regionale]

C.A.S.A. regionale

[Handwritten signature]

Milano, 17 Giugno 1997

[Handwritten signature]

C.G.I.L. Lombardia

[Handwritten signatures for C.G.I.L. Lombardia]

C.I.S.L. Lombardia

[Handwritten signatures for C.I.S.L. Lombardia]

U.I.L. Lombardia

[Handwritten signatures for U.I.L. Lombardia]

VERBALE DI INTESA

PER L' ATTUAZIONE DELL' ACCORDO INTERCONFEDERALE 3/9/96

Le Organizzazioni dell' Artigianato Lombardo (OO.AA.)

F.R.A.L./Confartigianato rappresentata dal Presidente Dott. Andrea Bonetti e dalla rispettiva delegazione composta dai Sigg. Ernesto Cabrini, Dario Visconti, Giorgio Merletti, Severo Gonella, Marino Bergamaschi, con l'assistenza del Segretario Generale Regionale Maurizio Covri e del Responsabile Sindacale Eugenio Valoroso;

CNA Lombardia rappresentata dal Vice Presidente Piero Mossi, con l'assistenza del Segretario Genreale Regionale Romano Zannetti e del Responsabile Sindacale Bruno Veronelli;

CLAAI regionale rappresentata dal Presidente Carlo Perucconi, con l'assistenza del Segretario Generale Gabriele Lanfredini, del Vice Segretario Marco Accornero e del Sig. Pasquale Maiocco;

CASA regionale rappresentata dal Presidente Luigi Colombini, con l'assistenza del Segretario Generale Regionale Cav. Giannantonio Negri e della Responsabile Sindcaale Rosanna Balconi.

e

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

CGIL Lombardia rappresentata dal Segretario Generale Mario Agostinelli e dai Sigg. Cesare Cerea, Luciano Lupaccini, Marco Marras, Guido Cristini, Stefano Mele, Giorgio Roilo, Angelo Locatelli e Gerardo Galassi;

CISL Lombardia rappresentata dal Segretario Generale Savino Pezzotta, dal Segretario Regionale Cesare Regenzi e dai Sigg. Bernardo Fenaroli, Stanislao Perego, Felice Corti, Franco Maggi, Luigi Restelli, Giovanni Donato;

UIL Lombardia rappresentata dal Segretario Generale Walter Galbusera, dal Segretario Regionale Serafino Appugliese e dai Sigg. Vincenzo Fulghesu, Francesco Gullo, Michele Latorraca.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Mario Pezzotta and AA.]

PREMESSA

Le parti riconoscono che in Lombardia il comparto dell'artigianato e delle piccole imprese è parte essenziale del tessuto economico nazionale e regionale e contribuisce in modo significativo a mantenere ed a sviluppare l'occupazione.

Le parti riconoscono che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori in quanto prestano nell'impresa la loro opera professionale. Pertanto le parti ritengono che la sicurezza nei luoghi di lavoro non può che portare vantaggi e tutte le componenti dell'impresa, impegnate ad ottemperare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le normative introdotte dal Decreto Legislativo 626/94 e-seg. non sempre tengono conto delle peculiarità dimensionali ed organizzative delle imprese artigiane.

Per quanto sopra indicato le parti riconoscono l'importanza che, fermo restando gli obiettivi e i principi contenuti nel decreto legislativo suddetto, vengono individuate modalità applicative e formalità semplificate per l'artigianato.

Tutto ciò premesso, che fa parte integrante della presente intesa, si stipula e si conviene quanto segue:

1. ORGANISMI PARITETICI ARTIGIANATO (OPTA)

Mediante accordo sindacale tra le OO.AA. e OO.SS. territoriali competenti, saranno costituiti gli organismi paritetici di cui all'accordo interconfederale del 3 settembre 1996.

La composizione e le regole di funzionamento degli OPTA sono determinati dalle parti sociali territoriali. Più in particolare l'accordo territoriale prevederà:

- la sede di tale organismo;
- il Presidente ed il Vice Presidente ;
- il numero dei componenti;
- le modalità delle decisioni che saranno prese con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei componenti presenti.
- la destinazione e le modalità di utilizzo dell'importo di L. 2.000 di cui al successivo punto 3.1.

Previa intesa con le OO.AA. regionali e OO.SS. regionali tale accordo potrà:

- assegnare le funzioni dell'Organismo paritetico ad altre strutture paritetiche costituite fra le parti sociali territoriali;
- individuare livelli territoriali per l'Organismo diversi dal bacino.

Gli adempimenti documentali previsti dall'Accordo Interconfederale in capo agli OPTA, saranno svolti presso le sedi individuate tra le parti a livello territoriale.

Laddove sussistano oggettivi problemi di funzionamento degli OPTA interverranno nell'ambito delle rispettive competenze le OO.AA., le OO.SS. regionali c/o il comitato paritetico regionale (CPRA).

The bottom of the page contains numerous handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are several large, stylized signatures, including one that appears to be 'Sari'. In the center and right, there are smaller initials and signatures, some of which are more legible, such as '20', 'Mariani', and 'AA'. The signatures are scattered across the bottom of the page, overlapping the text area.

2. COMITATO PARITETICO REGIONALE - CPRA

A far data dal 10 Ottobre 1997 è costituito il comitato paritetico regionale.
Il Comitato Paritetico Regionale ha sede presso l'Ente Bilaterale Regionale che ne curerà la segreteria tecnica e svolgerà la propria attività secondo l'allegato regolamento (All. 1).

Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti esistenti, il CPRA definisce inoltre:

- gli schemi e le procedure di cui ai punti 1.6. e 4.7. dell'A.I. 3 settembre 1996;
- i criteri e le metodologie adottate per effettuare le valutazioni del rischio, previsti al punto 4.6. dell'A.I.;
- i programmi di formazione per i rappresentanti alla sicurezza;
- i requisiti ed i contenuti della formazione dei lavoratori;
- ogni altra documentazione, da utilizzare per standardizzare gli adempimenti stabiliti dall'A.I.

Quanto sopra, per avere validità, sarà collocato nell'ambito dell'accordo regionale, previo esame delle parti sociali.

3. RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI

Le parti firmatarie della presente intesa ribadiscono che il sistema di rappresentanza territoriale è più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.

3.1 Rappresentante territoriale

I rappresentanti territoriali sono comunicati congiuntamente dalle OO.SS. regionali. Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle vigenti disposizioni sono assolti nelle sedi territorialmente convenute.

A decorrere dall'anno 1998 in relazione al punto 4.11 dell'A.I. le imprese tenute verseranno entro il 20 Marzo di ciascuno anno al Fondo regionale per la rappresentanza sindacale L. 10.000 annue per dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

A tal fine non si computano i lavoratori a domicilio ed i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.

L'importo delle L. 10.000 per dipendente è così suddiviso:

- L. 8.000 per l'attività dei rappresentanti territoriali;
- L. 2.000 per rendere funzionale l'attività sul territorio.

Per gli anni precedenti l'adempimento di cui sopra è assolto mediante risorse, da prelevare dal Fondo di riserva di E.L.B.A. pari a:

- lire 1.500.000.000 da versare ai Fondi regionali dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza di CGIL, CISL, UIL, per il 50% in data 01.11.1997 ed il restante 50% in data 1.1.1998 ;
- lire 300.000.000 da versare agli O.P.T.A. in proporzione all'importo dei versamenti effettuati dalle imprese al F.A.C.L. nel 1996 divisi per bacino

3.2 Rappresentante aziendale per la sicurezza
(imprese fino a 15 dipendenti)

Nel caso in cui entro il 28 febbraio 1998 le Organizzazioni Nazionali di Categoria di cui al punto 5 dell'A.I. del 3 Settembre 1996 non abbiano regolamentato il rappresentante aziendale per la sicurezza per le imprese fino a 15 dipendenti, in Lombardia, troverà applicazione la seguente disciplina.

Le imprese provvedono ad informare l'O.P.T.A. e i propri lavoratori per la costituzione del rappresentante per la sicurezza al loro interno.

Alla costituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.

Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.

Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Il verbale di elezione sarà consegnato, entro 6 giorni, dal segretario del seggio al datore di lavoro. Quest'ultimo invierà tempestivamente copia del verbale all'OPTA.

L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura congiunta del segretario del seggio e del datore di lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza durerà in carica 3 anni.

A tali rappresentanti verrà realizzata la formazione, a cura dell'O.P.T.A., secondo modalità indicate dal CPRA, così come previsto dal precedente punto 2. Per tale formazione sarà rilasciata dall'O.P.T.A. apposita certificazione di idoneità. In tal caso le imprese sono esentate dal procedere agli accantonamenti previsti dal punto 4.11 dell'A.I. del 3/9/96.

Nelle imprese in cui è eletto il rappresentante per la sicurezza, gli adempimenti di cui all'art. 19 del Decreto Leg.vo 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni saranno assolti a livello aziendale.



A tal fine, al rappresentante vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 10 ore annue per le imprese fino a 5 dipendenti e 16 ore annue per le imprese che occupano più di 5 dipendenti, escluse le ore necessarie all'espletamento dei compiti di cui alle lettere b), c), d), g), i) e l) dell'art. 19 del Decreto Leg.vo 242/1996 a modifica del citato Decreto Leg.vo 626/1994.

L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i caso di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'impresa.

Il monte ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

Per la sua formazione, al rappresentante aziendale per la sicurezza verranno riconosciute 24 ore annue per la formazione iniziale per il primo anno e 8 ore annue per l'eventuale aggiornamento nel biennio successivo.

In caso di dimissioni o cessazione dell'incarico del rappresentante aziendale per la sicurezza, l'impresa rientra nel sistema di rappresentanza territoriale per la sicurezza fino a quando i lavoratori non provvedano alla nuova nomina.



NORMA TRANSITORIA

Nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi del rappresentante aziendale per la sicurezza deve darne comunicazione scritta all'OPTA entro il 20 marzo 1998. In tal caso il versamento al Fondo Regionale resterà sospeso fino alla elezione del rappresentante aziendale che dovrà avvenire entro il 30.4.1998.

4. EROGAZIONE RISORSE ALLE RAPPRESENTANZE TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

I rappresentanti per la sicurezza sono messi in condizione di operare utilizzando quota parte delle risorse, previste al punto 4.11 dell'A.I. (L. 8.000), che affluiranno nel Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia.

Tali risorse saranno attribuite secondo i criteri e le procedure stabilite dall'accordo regionale del 17.6.1997.

5. FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Le parti firmatarie la presente intesa rinviano a quanto convenuto nell'accordo regionale del 17.6.1997 relativo alla ristrutturazione degli Enti Paritetici Lombardi, nella parte in cui disciplina la materia.

Con tale formazione si ritengono adempiuti gli obblighi di formazione previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali in materia di sicurezza.

COMITATO PARITETICO REGIONALE ARTIGIANATO

REGOLAMENTO

Il CPRA è composto da 12 componenti, espressi in numero di 6 delle OO.AA. e in numero di 6 delle OO.SS., nominati congiuntamente dalle rispettive parti sociali regionali.

Essi durano in carica 3 anni.

Essendo la nomina di un componente di carattere fiduciario, la parte sociale che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del suo mandato cessa dal suo incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e può mediante delega comunicarlo tramite l'Organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in riunione da altro componente.

Il CPRA è presieduto dal presidente di nomina delle OO.AA. regionali o in sua assenza dal Vice-Presidente di nomina delle OO.SS. regionali.

Il CPRA tratta materie di cui all'accordo interconfederale nazionale del 3/9/96 e su ogni altra materia sottoposta dagli OPTA e dalle Parti Sociali regionali.

Il CPRA si riunisce di norma una volta al mese.

La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dalla relativa documentazione, è inviata ai componenti ed alle parti sociali almeno 15 giorni prima della data della riunione.

La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno 8 dei componenti o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti o dei loro delegati.

Delle riunioni del CPRA dovrà essere redatto verbale, inviato alle parti sociali, che sarà approvato anche nella riunione successiva.

Il CPRA non può assumere deliberazioni in contrasto con il presente regolamento e con il presente accordo regionale ovvero con gli eventuali accordi regionali modificativi e attuativi dello stesso.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two large, stylized signatures. In the center, there are several smaller signatures, some appearing to be initials. On the right side, there are more signatures, including one that looks like 'AA' and another that looks like '6'.

Milano, 17 giugno 1997

FRAL/CONFARTIGIANATO

[Handwritten signatures for FRAL/CONFARTIGIANATO]

CNA LOMBARDIA

[Handwritten signature for CNA LOMBARDIA]

CASA REGIONALE

[Handwritten signatures for CASA REGIONALE]

CLAAI REGIONALE

[Handwritten signature for CLAAI REGIONALE]

CGIL LOMBARDIA

[Handwritten signatures for CGIL LOMBARDIA]

CISI LOMBARDIA

[Handwritten signatures for CISI LOMBARDIA]

UIL LOMBARDIA

[Handwritten signatures for UIL LOMBARDIA]

[Large handwritten signature at the bottom left]

VERBALE DI ACCORDO

In relazione all'art. 1 del Regolamento per il funzionamento dell'E.L.B.A. e del punto 1 del verbale per l'attuazione dell'A.I. 3.9.1996 sottoscritti il 17.6.1997 nelle parti in cui prevedono la necessità di una intesa preventiva con le OO.AA. e le OO.SS. regionali, si concorda che la medesima è fin d'ora concessa, a titolo sperimentale, in presenza di accordi provinciali che hanno costituito alla data odierna enti per la gestione degli accordi interconfederali regionali.

Quanto sopra va inteso nell'ambito dell'impegno alla integrale applicazione a livello territoriale di tutti gli accordi regionali esistenti ed è subordinato al permanere di un consenso unanime delle parti sociali locali, nonché al rispetto delle prerogative regionali.

F.R.A.L./Confartigianato

C.N.A. Lombardia

C.L.A.A.I. regionale

C.A.S.A. regionale

Milano, 17 Giugno 1997

C.G.I.L.

C.I.S.I.

U.I.L.